

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'Italia

Firmato digitalmente da



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Disposizioni di vigilanza per le banche

Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013



RIEPILOGO DEGLI AGGIORNAMENTI

1° Aggiornamento del 6 maggio 2014

Parte Prima. Inserito un nuovo Titolo IV “Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi” con il Cap. 1 “Governo societario”.

2° Aggiornamento del 21 maggio 2014

Parte Prima, Titolo I. Inseriti due nuovi capitoli: “Gruppi bancari” (Cap. 2) e “Albo delle banche e dei gruppi bancari” (Cap. 4). **Parte Terza, Capitolo 1.** Nella Sez. I, al paragrafo 5 è aggiunto un nuovo procedimento amministrativo. Nella Sez. V sono modificati il secondo e il terzo capoverso del paragrafo 2 ed è aggiunta una nota; al paragrafo 3 è modificato il quarto capoverso e sono inseriti due ultimi capoversi ed una nota.

3° Aggiornamento del 27 maggio 2014

Inserita una nuova Parte Quarta con il Capitolo 1 “Bancoposta”.

4° Aggiornamento del 17 giugno 2014

Ristampa integrale per incorporare i primi tre aggiornamenti nel testo iniziale; le pagine sono state rinumerate per capitolo. **Parte Prima, Titolo III.** Inserito un nuovo capitolo (Capitolo 2) “Informativa al pubblico Stato per Stato”. **Parte Seconda, Capitolo 4.** Nella Sezione III, par. 2 sono stati precisati i riferimenti temporali di efficacia della discrezionalità nazionale; nella Sezione IV, il par. 4 è stato coordinato con l’Allegato A. **Parte Seconda, Capitolo 10, Sezione IV, par. 1.** Precisate le linee di orientamento sulla verifica della connessione fra soggetti. **Parte Terza.** Inserito un nuovo capitolo (Capitolo 2) “Comunicazioni alla Banca d’Italia”. **Indice.** Modificato per includere i nuovi inserimenti. **Premessa.** Modificata per effetto dei nuovi inserimenti. **Disposizioni introduttive.** Inserito un nuovo paragrafo concernente i procedimenti amministrativi; modificate nel resto della Circolare le parti ad essi relative. **Ambito di applicazione.** Modificato per effetto dei nuovi inserimenti; nella Sezione II è stato precisato il par. 2.

5° Aggiornamento del 24 giugno 2014

Ristampa integrale. **Parte Terza.** Inserito un nuovo capitolo (Capitolo 3) “Obbligazioni bancarie garantite”. **Indice.** Modificato per includere il nuovo inserimento. **Ambito di applicazione.** Modificato per effetto del nuovo inserimento.

6° Aggiornamento del 4 novembre 2014

Ristampa integrale per adeguamento all’avvio del Meccanismo di vigilanza unico (4 novembre 2014). Pagine modificate: **Indice.**1,2,6,8; **Premessa.**1-4; **Disposizioni introduttive.**2,4,7-8,10,12,13,15,20,22; **Parte Prima.**I.1.1-2,7-14,17; **Parte Prima.**I.2.1-2; **Parte Prima.**I.3.1-2,4-8; **Parte Prima.**I.4.3; **Parte Prima.**I.5.1-5,7; **Parte Prima.**I.6.1,4-5; **Parte Prima.**II.1.2-3,6-7,15,17-18; **Parte Prima.**III.1.1-4,6-9,12-14,16-21; **Parte Prima.**III.2.1; **Parte Prima.**IV.1.2-5, 7, 18, 28; **Parte Seconda.**1.1-2,8, 11; **Parte Seconda.**2.1; **Parte Seconda.**1.3.1,4; **Parte Seconda.**1.4.1-3,5,8-10; **Parte Seconda.**5.1; **Parte Seconda.**1.6.1-2,11-12; **Parte Seconda.**1.7.1,4; **Parte Seconda.**1.8.1; **Parte Seconda.**1.9.1; **Parte Seconda.**1.10.1,10; **Parte Seconda.**1.11.1-2,4-5; **Parte Seconda.**1.12.1; **Parte Seconda.**1.13.1; **Parte Seconda.**1.14.1-2,7; **Parte Terza.**1.3.

7° Aggiornamento del 18 novembre 2014

Parte Prima, Titolo IV. Inserito un nuovo Capitolo 2 “Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione”.

8° Aggiornamento del 10 marzo 2015

Ristampa integrale per incorporare il 7° aggiornamento (**Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2**). **Premessa:** pagine modificate: 2, 3. **Parte Seconda, Capitolo 6:** pagine modificate: 1-3, 5-12; inserita una nuova Sezione (Sezione V - Altre disposizioni); inserito un nuovo Allegato (Allegato A – Modulo informativo sul significativo trasferimento del rischio). **Parte Seconda, Capitolo 13:** modificata pagina 1; aggiunta pagina 2.

9° Aggiornamento del 9 giugno 2015

Parte Terza. Inserito un nuovo Capitolo 4 “Banche in forma cooperativa”.

10° Aggiornamento del 22 giugno 2015

Parte Prima, Titolo I, Capitolo 3: pagine modificate: I.3.1, I.3.4, I.3.6, Allegato A, eliminato Allegato B. **Parte Prima, Titolo I, Capitolo 5:** Modificato il titolo del Capitolo. Inserite due nuove Sezioni (Sezione IV – Succursali di banche in Stati extracomunitari; Sezione V – Uffici di rappresentanza). **Parte Prima, Titolo I, Capitolo 6:** Modificato il titolo del Capitolo. Sezione I: pagine modificate: I.6.1 e I.6.3. Sezione II: aggiunto un nuovo paragrafo (3. Prestazione di servizi senza stabilimento delle banche italiane in stati extracomunitari) e rinumerato e modificato il precedente paragrafo 3. **Parte Prima, Titolo I:** inserito un nuovo capitolo (Capitolo 7) “Banche extracomunitarie in Italia”. **Errata corrige** del 15 settembre 2015.

11° Aggiornamento del 21 luglio 2015

Parte Prima, Titolo IV. Inseriti nuovi capitoli: “Il sistema dei controlli interni” (Capitolo 3), “Il sistema informativo” (Capitolo 4), “La continuità operativa” (Capitolo 5) e “Governare e gestione del rischio di liquidità” (Capitolo 6).

12° Aggiornamento del 15 settembre 2015

Ristampa integrale comprensiva della sostituzione dei riferimenti ai capitoli della Circolare n. 229 e della Circolare n. 263 abrogati con riferimenti ai nuovi Capitoli introdotti nella Circolare n. 285. **Indice.** Modificato per includere il nuovo inserimento. **Disposizioni introduttive.** Modificata pagina 23. **Parte Prima, Titolo I, Capitolo 3.** Modificata pagina 5 e Allegato A. **Parte Prima, Titolo I, Capitolo 6.** Modificata pagina 4. **Parte Prima, Titolo I, Capitolo 7.** Modificate pagine I.7.13-17. **Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1.** Modificate pagine: III.1.8, III.1.13, III.1.23. **Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1.** Modificate pagine: IV.1.4, IV.1.8-9, IV.1.11, IV.1.21. **Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 3.** Modificate pagine: IV.3.5, IV.3.39-40. **Parte Seconda, Capitolo 3:** pagina modificata: 3.4. **Parte Seconda, Capitolo 10:** pagine modificate: 10.1, 10.2, 10.6, 10.8, 10.9. **Parte Terza.** Inseriti due nuovi capitoli: (Capitolo 5) “Vigilanza informativa su base individuale e consolidata” e (Capitolo 6) “Vigilanza ispettiva”. **Parte Terza, Capitolo 3.** Modificata pagina: 3.8. **Parte Quarta, Capitolo 1.** Modificate pagine: 1.14-16.

13° Aggiornamento del 13 ottobre 2015

Parte Terza, Capitolo 1. Aggiunta una nuova Sezione “Comunicazioni” (Sezione IX). Modificata pagina: Parte Terza.1.2.

14° Aggiornamento del 24 novembre 2015

Disposizioni introduttive. Modificate pagine: 15-24. **Parte Prima, Titolo I, Capitolo 3.** Modificate pagine: 3, 5, 7. **Parte Prima, Titolo I, Capitolo 7.** Modificate pagine: 7, 8, 11. **Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1.** Modificata pagina 2. **Parte Seconda, Capitolo 11.** Modificate le Sezioni I, II e III. Aggiunto l'Allegato A. **Parte Seconda, Capitolo 12.** Modificate le Sezioni I, II e III.

15° Aggiornamento dell' 8 marzo 2016

Disposizioni introduttive. Modificate pagine: 18 e 20. **Parte Prima, Titolo I, Capitolo 3.** Modificato Allegato A. **Parte Prima, Titolo I, Capitolo 7.** Modificato Allegato A. **Parte Terza.** Inserito un nuovo capitolo: "Concessione di finanziamenti da parte di società veicolo per la cartolarizzazione ex legge 130/1999" (Capitolo 7).

16° Aggiornamento del 17 maggio 2016

Parte Prima, Titolo I, Capitolo 7. Modificato Allegato A. **Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 4.** Modificate le Sezioni I e IV e aggiunta una nuova sezione "Principi organizzativi relativi a specifiche attività o profili di rischio" (Sezione VII).

17° Aggiornamento del 27 settembre 2016

Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 3. Modificata Sez. I pagine: 2 e 3. Modificato l'Allegato A: modificate le pagine 41, 42, aggiunti i sottoparagrafi 2.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3.

18° Aggiornamento del 4 ottobre 2016 – Entrata in vigore: 1 gennaio 2017

Parte Prima, Titolo II, Capitolo 1. Modificata la Sezione II.

19° Aggiornamento del 2 novembre 2016

Parte Terza, Capitolo 5. Inserito un nuovo Capitolo 5 "Gruppo bancario cooperativo". Per effetto dell'inserimento i Capitoli 5, 6 e 7 sono stati così rinumerati: Capitolo 6 "Vigilanza informativa su base individuale e consolidata", Capitolo 7 "Vigilanza ispettiva", Capitolo 8 "Concessione di finanziamenti da parte di società veicolo per la cartolarizzazione ex legge 130/1999". Per effetto dell'inserimento sono state aggiornate le seguenti pagine: **Premessa**, pag. 4; **Disposizioni introduttive**, pagg. 18 e 20; **Parte prima, Titolo I, Capitolo 3**, pag. 9; **Capitolo 7**, pag. 15 e 16; **Parte Quarta, Capitolo 1**, pag. 16

20° Aggiornamento del 21 novembre 2017

Indice. Modificato per includere i nuovi inserimenti. **Disposizioni introduttive, Ambito di applicazione:** modificate le pagine 2, 16, 17, 19, 21. **Parte Prima, Titolo I, Capitolo 7:** modificata la Sezione VII. **Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1:** modificate le Sezioni I, II, III; modificati gli Allegati C e D. **Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 6:** modificata pag. 3. **Parte Seconda, Capitolo 7:** modificate le Sezioni I e II e aggiunta una nuova Sezione IV; **Capitolo 10:** modificate le Sezioni I e V; **Capitolo 12:** modificate le Sezioni I e III.

21° Aggiornamento del 22 maggio 2018

Parte Terza, Capitolo 5. Inserito un nuovo Capitolo 5 “**Banche di Credito Cooperativo**”. Per effetto dell’inserimento i Capitoli 6, 7 e 8 sono stati così rinumerati: Capitolo 6 “Gruppo Bancario Cooperativo”, Capitolo 7 “Vigilanza informativa su base individuale e consolidata”, Capitolo 8 “Vigilanza ispettiva”, Capitolo 9 “Concessione di finanziamenti da parte di società veicolo per la cartolarizzazione ex legge 130/1999”. Per effetto dell’inserimento sono state aggiornate le seguenti pagine: **Premessa**, pag. 4; **Disposizioni introduttive**, pagg. 19 e 21; **Parte prima, Titolo I, Capitolo 3**, pag. 9; **Capitolo 7**, pagg. 15 e 16; **Parte Terza, Capitolo 4, Sez. I**; **Parte Terza, Capitolo 6, Sez. II**; **Parte Quarta, Capitolo 1**, pag. 16. L’**Indice** è stato modificato per includere il nuovo inserimento e la rinumerazione dei capitoli.

22° aggiornamento del 12 giugno 2018

Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1: modificate tutte le sezioni e gli Allegati A e D. **Parte Seconda, Capitolo 6:** modificate le Sezioni I e V; **Capitolo 7:** modificate le Sezioni I e III; **Capitolo 9:** modificate le Sezioni I e IV; **Capitolo 10:** modificate le Sezioni I e III; **Capitolo 11:** modificata la Sezione I; **Capitolo 13:** modificate entrambe le sezioni; **Capitolo 14:** modificate entrambe le sezioni. **Parte Terza, Capitolo 1:** modificate le Sezioni I e III. L’**Indice** è stato modificato per includere le modifiche.

23° aggiornamento del 25 settembre 2018

Parte terza, Capitolo 3: Modificata la Sezione I, paragrafi 1, 2 e 5; modificata la Sezione II, paragrafo 1.

24° aggiornamento del 16 ottobre 2018

Parte Terza, Capitolo 10. Inserito un nuovo Capitolo 10 “**Investimenti in immobili**”. L’**Indice** è stato modificato per includere il nuovo inserimento.

25° aggiornamento del 23 ottobre 2018

Parte Prima, Titolo IV. Interamente sostituito il **Capitolo 2 “Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione”**. L’**Indice** è stato modificato di conseguenza.

26° aggiornamento del 5 marzo 2019

Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 3 “Controlli interni” modificata la pagina 52 dell’Allegato A.

27° aggiornamento del 22 giugno 2019

Indice. Modificato per includere i nuovi inserimenti. **Parte Seconda, Capitolo 3 “Rischio di credito – Metodo standardizzato”**, Sezione I: modificata; Sezione III: aggiunto un nuovo paragrafo; Sezione IV: aggiunto un nuovo paragrafo. **Parte Seconda, Capitolo 4 “Rischio di credito – Metodo IRB”**, Sezione I: modificata; Sezione III: aggiunto un nuovo paragrafo; aggiunta la Sezione V.

28° aggiornamento del 23 luglio 2019

Indice. Modificato per includere i nuovi inserimenti. **Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 4 “Il sistema informativo”**, Sezione I: modificata e aggiunto un nuovo paragrafo; Sezione II: modificato il paragrafo 7; modificate le Sezioni III, IV e VI; Sezione VII: modificata e aggiunti

due nuovi paragrafi; Allegato A: modificato. **Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 5 “La continuità operativa”**, Paragrafo 2: modificato; Allegato A: modificata la Sezione II.

29° aggiornamento del 17 settembre 2019

Indice. Modificato secondo le modifiche apportate. **Parte Seconda, Capitolo 1 “Fondi propri”**: modificate le Sezioni I e V; eliminata la Sezione VI; **Capitolo 6 “Operazioni di cartolarizzazione”**: modificata la Sezione IV; **Capitolo 7 “Rischio di controparte”**: eliminata la Sezione IV.

30° aggiornamento del 4 dicembre 2019

Indice. Modificato secondo le modifiche apportate. **Parte Prima, Capitolo 1 “Autorizzazione all’attività bancaria”**: modificate le Sezioni I, II, III, V, VI, VII e VIII. **Capitolo 3 “Banche e società finanziarie comunitarie in Italia”**: eliminata la Sez. VI e modificate tutte le altre Sezioni; modificato l’Allegato A. **Capitolo 5**: il titolo è stato modificato in **“Stabilimento all’estero di banche e società finanziarie italiane”**; sono state modificate le Sezioni I, II, III e IV ed è stata eliminata la Sez. V. **Capitolo 6 “Prestazione di servizi all’estero senza stabilimento delle banche e delle società finanziarie italiane”**: modificate entrambe le Sezioni. **Capitolo 7 “Banche extracomunitarie in Italia”**: modificate tutte le Sezioni; la Sez. VII “Vigilanza”, anch’essa modificata, è stata rinumerata come Sez. VIII per effetto dell’inserimento di una nuova Sez. VII “Autorizzazione all’esercizio di servizi e attività di investimento tramite stabilimento di succursale”; l’Allegato B è stato eliminato e l’Allegato C è stato rinominato allegato B.

INDICE

RIEPILOGO DEGLI AGGIORNAMENTI

INDICE

PREMESSA

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

SIGLE E ABBREVIAZIONI

DEFINIZIONI

MECCANISMO DI VIGILANZA UNICO E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEI SISTEMI INTERNI DI MISURAZIONE DEI RISCHI

SEZIONE I - FONTI NORMATIVE

SEZIONE II - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

SEZIONE III - PROCEDURE AUTORIZZATIVE

1. Premessa
2. Procedura autorizzativa

AMBITO DI APPLICAZIONE

SEZIONE I - DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni

SEZIONE II - DISCIPLINA SU BASE INDIVIDUALE

1. Banche italiane
2. Succursali in Italia di banche extracomunitarie
3. Succursali in Italia di banche comunitarie

SEZIONE III - DISCIPLINA SU BASE CONSOLIDATA

1. Capogruppo di gruppi bancari e imprese di riferimento
2. Componenti del gruppo sub-consolidanti

SEZIONE IV - ALTRE DISPOSIZIONI

1. Autorizzazione all'attività bancaria (Parte Prima, Tit. I, Cap. 1)
2. Gruppi bancari (Parte Prima, Tit. I, Cap. 2)
3. Albo delle banche e dei gruppi bancari (Parte Prima, Tit. I, Cap. 4)
4. Succursali estere di banche e società finanziarie italiane (Parte Prima, Tit. I, Cap. 5)
5. Prestazione di servizi all'estero senza stabilimento delle banche e delle società finanziarie italiane (Parte Prima, Tit. I, Cap. 6)
6. Governo societario (Parte Prima, Tit. IV, Cap. 1)

7. Comunicazioni alla Banca d'Italia (Parte Terza, Cap. 2)
8. Banche in forma cooperativa (Parte Terza, Cap. 4)
9. Bancoposta (Parte Quarta, Cap. 1)

SEZIONE V - ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

Allegato A

PARTE PRIMA - RECEPIMENTO IN ITALIA DELLA CRD IV

TITOLO I – ACCESSO AL MERCATO E STRUTTURA

TITOLO I – Capitolo 1

AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ BANCARIA

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II - CAPITALE MINIMO

1. Ammontare del capitale iniziale
2. Caratteristiche e movimentazione del conto corrente indisponibile

SEZIONE III - PROGRAMMA DI ATTIVITÀ

1. Contenuto del programma di attività
2. Tutoring
3. Valutazioni della Banca centrale europea e della Banca d'Italia

SEZIONE IV - ASSETTO PROPRIETARIO

1. Partecipanti
2. Strutture di gruppo

SEZIONE V - AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ BANCARIA PER LE SOCIETÀ DI NUOVA COSTITUZIONE

1. Domanda di autorizzazione
2. Istruttoria e valutazioni della Banca centrale europea e della Banca d'Italia
3. Rilascio dell'autorizzazione
4. Iscrizione all'albo e altri adempimenti
5. Decadenza e revoca dell'autorizzazione

SEZIONE VI - AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ BANCARIA PER LE SOCIETÀ GIÀ ESISTENTI

1. Procedura di autorizzazione
2. Programma di attività
3. Accertamento dell'esistenza del patrimonio e altre verifiche

SEZIONE VII - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI SERVIZI E ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

1. Premessa
2. Domanda di autorizzazione
3. Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione
4. Domanda di autorizzazione, o di estensione della stessa, all'esercizio di servizi e attività di investimento successivamente al rilascio dell'autorizzazione bancaria
5. Decadenza e revoca dell'autorizzazione
6. Obblighi informativi

SEZIONE VIII - FILIAZIONI DI BANCHE ESTERE

1. Filiazioni di banche comunitarie
2. Filiazioni di banche extracomunitarie

Allegato A - SCHEMA DELLA RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Allegato B – SCHEMA DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULL'ESERCIZIO DI SERVIZI E ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

TITOLO I – Capitolo 2

GRUPPI BANCARI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II - GRUPPO BANCARIO

1. Composizione del gruppo
2. Capogruppo
3. Società del gruppo

SEZIONE III - POTERI DELLA CAPOGRUPPO E OBBLIGHI DELLE CONTROLLATE

SEZIONE IV - STATUTI

1. Statuto della capogruppo

2. Statuto delle società controllate

TITOLO I - Capitolo 3

BANCHE E SOCIETÀ FINANZIARIE COMUNITARIE IN ITALIA

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Fonti normative
2. Definizioni
3. Destinatari della disciplina
4. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II - SUCCURSALI IN ITALIA DI BANCHE COMUNITARIE

1. Primo insediamento
2. Modifiche alle informazioni comunicate
3. Attività esercitabili
4. Disposizioni applicabili
5. I controlli
6. Uffici di rappresentanza
7. Procedure per le segnalazioni

SEZIONE III - PRESTAZIONE DI SERVIZI SENZA STABILIMENTO IN ITALIA

SEZIONE IV - PROVVEDIMENTI STRAORDINARI E INGIUNTIVI

SEZIONE V - SOCIETÀ FINANZIARIE COMUNITARIE AMMESSE AL MUTUO RICONOSCIMENTO

ALLEGATO A - DISPOSIZIONI APPLICABILI

TITOLO I – Capitolo 4

ALBO DELLE BANCHE E DEI GRUPPI BANCARI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Destinatari della disciplina
4. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II - ALBO DELLE BANCHE

1. Contenuto dell'albo
2. Iscrizione all'albo
3. Variazioni all'albo
4. Cancellazione dall'albo

SEZIONE III - ALBO DEI GRUPPI BANCARI

1. Contenuto dell'albo

2. Iscrizione all'albo
3. Variazioni all'albo
4. Cancellazione dall'albo

SEZIONE IV - FORME DI PUBBLICITÀ DELL'ISCRIZIONE

1. Pubblicità dell'iscrizione
2. Pubblicazione degli albi e modalità di consultazione

Allegato A - ALBO DELLE BANCHE - SCHEMA DELLE INFORMAZIONI OGGETTO DI COMUNICAZIONE

Allegato B - SCHEMA PER LA VERIFICA DELLA CONDIZIONE DELLA "RILEVANZA DETERMINANTE"

Titolo I - Capitolo 5

STABILIMENTO ALL' ESTERO DI BANCHE E SOCIETÀ FINANZIARIE ITALIANE

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Fonti normative
2. Definizioni
3. Destinatari della disciplina
4. Procedimenti amministrativi
5. Linee di orientamento

SEZIONE II - STABILIMENTO DI BANCHE IN STATI COMUNITARI

1. Primo insediamento
2. Modifiche delle informazioni comunicate
3. Attività esercitabili
4. Interventi dell'Autorità di vigilanza
5. Procedure per le segnalazioni

SEZIONE III - STABILIMENTO IN STATI COMUNITARI DI SUCCURSALI DI SOCIETÀ FINANZIARIE ITALIANE AMMESSE AL MUTUO RICONOSCIMENTO

1. Condizioni per lo stabilimento della succursale
2. Procedura per lo stabilimento e interventi

SEZIONE IV – SUCCURSALI DI BANCHE IN STATI TERZI

SEZIONE V - UFFICI DI RAPPRESENTANZA

Titolo I - Capitolo 6

PRESTAZIONE DI SERVIZI ALL'ESTERO SENZA STABILIMENTO DELLE BANCHE E DELLE SOCIETÀ FINANZIARIE ITALIANE

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Fonti normative

2. Definizioni
3. Destinatari della disciplina
4. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II - PROCEDURE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI SENZA STABILIMENTO

1. Banche italiane in Stati comunitari
2. Società finanziarie italiane ammesse al mutuo riconoscimento in Stati comunitari
3. Banche italiane in Stati terzi
4. Interventi dell'Autorità di vigilanza

TITOLO I - Capitolo 7

BANCHE EXTRACOMUNITARIE IN ITALIA

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II – PRIMO INSEDIAMENTO DI SUCCURSALI E UFFICI DI RAPPRESENTANZA

1. Condizioni per l'autorizzazione allo stabilimento della prima succursale
2. Programma di attività
3. Requisiti e criteri di idoneità dei responsabili della succursale
4. Domanda di autorizzazione
5. Istruttoria della Banca d'Italia e rilascio dell'autorizzazione
6. Iscrizione all'albo e avvio dell'operatività
7. Primo insediamento di uffici di rappresentanza

SEZIONE III – SUCCURSALI E UFFICI DI RAPPRESENTANZA DI BANCHE EXTRACOMUNITARIE GIÀ INSEDIATE IN ITALIA

1. Succursali
2. Uffici di rappresentanza

SEZIONE IV – PRESTAZIONE DI SERVIZI SENZA STABILIMENTO

1. Domanda di autorizzazione
2. Istruttoria della Banca d'Italia e rilascio dell'autorizzazione

SEZIONE V – DECADENZA DELLE AUTORIZZAZIONI, REVOCA E CHIUSURA DI SUCCURSALI E UFFICI DI RAPPRESENTANZA

SEZIONE VI – SEGNALAZIONI

1. Segnalazioni G.I.A.V.A

2. Altri obblighi informativi

SEZIONE VII – AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI SERVIZI E ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

1. Esercizio di servizi e attività di investimento tramite stabilimento di succursale
2. Esercizio di servizi e attività di investimento senza stabilimento
3. Domande di autorizzazione successive
4. Decadenza e revoca dell'autorizzazione

SEZIONE VIII – VIGILANZA

1. Disposizioni applicabili alle succursali
2. Disposizioni applicabili alla prestazione di servizi senza stabilimento
3. Provvedimenti straordinari e ingiuntivi

Allegato A – DISPOSIZIONI APPLICABILI

Allegato B – ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DELLE BANCHE

TITOLO II – MISURE PRUDENZIALI

TITOLO II - Capitolo 1

RISERVE DI CAPITALE

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II - RISERVA DI CONSERVAZIONE DEL CAPITALE

1. Determinazione della riserva di conservazione del capitale

SEZIONE III - RISERVA DI CAPITALE ANTICICLICA

1. Riserva di capitale anticiclica specifica della banca
2. Criteri per la determinazione del coefficiente anticiclico interno
3. Riconoscimento dei coefficienti anticiclici superiori al 2,5% applicabili negli Stati comunitari o in Stati extracomunitari
4. Determinazione del coefficiente anticiclico applicabile in Stati extracomunitari
5. Calcolo del coefficiente anticiclico specifico della banca

SEZIONE IV - RISERVA DI CAPITALE PER LE G-SII E PER LE O-SII

1. Individuazione e classificazione delle G-SII
2. Individuazione delle O-SII e requisito applicabile
3. Disposizioni comuni

SEZIONE V - MISURE DI CONSERVAZIONE DEL CAPITALE

1. Limiti alle distribuzioni
2. Piano di conservazione del capitale

TITOLO III – PROCESSO DI CONTROLLO PRUDENZIALE

TITOLO III - Capitolo 1

PROCESSO DI CONTROLLO PRUDENZIALE

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II – DISPOSIZIONI COMUNI AI PROCESSI DI VALUTAZIONE AZIENDALE DELL’ADEGUATEZZA PATRIMONIALE (ICAAP) E DELL’ADEGUATEZZA DEL SISTEMA DI GOVERNO E GESTIONE DEL RISCHIO DI LIQUIDITÀ (ILAAP)

1. Premessa
2. La proporzionalità nell’ICAAP e nell’ILAAP
3. Governo societario dell’ICAAP e dell’ILAAP
4. L’informativa sull’ICAAP e sull’ILAAP

SEZIONE III – LA VALUTAZIONE AZIENDALE DELL’ADEGUATEZZA PATRIMONIALE (ICAAP)

1. Disposizioni di carattere generale
2. Le fasi dell’ICAAP
3. Riferimenti temporali dell’ICAAP

SEZIONE IV –LA VALUTAZIONE AZIENDALE SULL’ADEGUATEZZA DEL SISTEMA DI GOVERNO E GESTIONE DEL RISCHIO DI LIQUIDITÀ (ILAAP)

SEZIONE V - PROCESSO DI REVISIONE E VALUTAZIONE PRUDENZIALE (SREP)

1. Disposizioni di carattere generale
2. La proporzionalità nello SREP
3. I sistemi di analisi aziendale
4. Il confronto con le banche
5. Gli interventi correttivi

6. Le misure di interventi precoce
7. Cooperazione di vigilanza

Allegato A - RISCHI DA SOTTOPORRE A VALUTAZIONE NELL'ICAAP

Allegato B - RISCHIO DI CONCENTRAZIONE PER SINGOLE CONTROPARTI O GRUPPI DI CLIENTI CONNESSI

Allegato C - RISCHIO DI TASSO D'INTERESSE SUL PORTAFOGLIO BANCARIO IN TERMINI DI VARIAZIONI DEL VALORE ECONOMICO

Allegato D - SCHEMA DI RIFERIMENTO PER IL RESOCONTO ICAAP/ILAAP

TITOLO III - Capitolo 2

INFORMATIVA AL PUBBLICO STATO PER STATO - (*COUNTRY-BY-COUNTRY REPORTING*)

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Destinatari della disciplina

SEZIONE II - REQUISITI DELL'INFORMATIVA

1. Contenuto e modalità di pubblicazione delle informazioni
2. Organizzazione e controlli

Allegato A - INFORMATIVA DA PUBBLICARE

TITOLO IV – GOVERNO SOCIETARIO, CONTROLLI INTERNI, GESTIONE DEI RISCHI

TITOLO IV – Capitolo 1

GOVERNO SOCIETARIO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina

SEZIONE II - SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO E PROGETTO DI GOVERNO SOCIETARIO

1. Principi generali
2. Linee applicative

SEZIONE III - COMPITI E POTERI DEGLI ORGANI SOCIALI

1. Disposizioni comuni
2. Organi con funzione di supervisione strategica e di gestione

3. Organo con funzione di controllo

SEZIONE IV - COMPOSIZIONE E NOMINA DEGLI ORGANI SOCIALI

1. Principi generali
2. Linee applicative

SEZIONE V - FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI, FLUSSI INFORMATIVI E RUOLO DEL PRESIDENTE

1. Funzionamento degli organi e flussi informativi
2. Ruolo del presidente

SEZIONE VI - AUTOVALUTAZIONE DEGLI ORGANI

1. Principi generali
2. Linee applicative
3. Criteri per il processo di autovalutazione

SEZIONE VII - OBBLIGHI DI INFORMATIVA AL PUBBLICO

1. Obblighi di informativa

SEZIONE VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Disciplina transitoria

TITOLO IV – Capitolo 2

POLITICHE E PRASSI DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Principi e criteri generali
6. Identificazione del “personale più rilevante”
7. Criterio di proporzionalità
8. Applicazione ai gruppi bancari
9. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II - RUOLO E RESPONSABILITÀ DELL'ASSEMBLEA E DEGLI ORGANI AZIENDALI

1. Ruolo dell'assemblea
2. Ruolo dell'organo con funzione di supervisione strategica e del comitato per le remunerazioni
3. Funzioni aziendali di controllo

SEZIONE III - LA STRUTTURA DEI SISTEMI DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE

1. Rapporto tra componente variabile e componente fissa
2. Remunerazione variabile

3. Compensi dei consiglieri non esecutivi, dei componenti dell'organo con funzione di controllo e dei componenti delle funzioni aziendali di controllo

SEZIONE IV - LA POLITICA DI REMUNERAZIONE PER PARTICOLARI CATEGORIE

1. Agenti in attività finanziaria, agenti di assicurazione e consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede

SEZIONE V - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PARTICOLARE

1. Banche che beneficiano di aiuti di Stato
2. Banche che non rispettano il requisito combinato di riserva di capitale

SEZIONE VI - OBBLIGHI DI INFORMATIVA E DI TRASMISSIONE DEI DATI

1. Obblighi di informativa al pubblico
2. Obblighi di trasmissione di dati alla Banca d'Italia
3. Obblighi di informativa all'assemblea

SEZIONE VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Disposizioni transitorie
2. Deroga per il personale operante nelle SGR, SICAV e SICAF di gruppo bancario

Allegato A – INFORMAZIONI DA TRASMETTERE PER L'ESCLUSIONE DEL PERSONALE DAL NOVERO DEI *RISK-TAKER*

Allegato B – INFORMAZIONI DA TRASMETTERE SULLA DECISIONE DI AUMENTO DEL LIMITE AL RAPPORTO VARIABILE/FISSO SUPERIORE A 1:1

TITOLO IV – Capitolo 3

IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI E PRINCIPI GENERALI

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Procedimenti amministrativi
6. Principi generali

SEZIONE II – IL RUOLO DEGLI ORGANI AZIENDALI

1. Premessa
2. Organo con funzione di supervisione strategica
3. Organo con funzione di gestione
4. Organo con funzione di controllo

5. Il coordinamento delle funzioni di controllo

SEZIONE III – FUNZIONI AZIENDALI DI CONTROLLO

1. Istituzione delle funzioni aziendali di controllo
2. Programmazione e rendicontazione dell'attività di controllo
3. Requisiti specifici delle funzioni di controllo

SEZIONE IV – ESTERNALIZZAZIONE DI FUNZIONI AZIENDALI (OUTSOURCING) AL DI FUORI DEL GRUPPO BANCARIO

1. Principi generali e requisiti particolari
2. Esternalizzazione delle funzioni aziendali di controllo
3. Comunicazioni alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia
4. Esternalizzazione del trattamento del contante

SEZIONE V – IL RAF, IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI E L'ESTERNALIZZAZIONE NEI GRUPPI BANCARI

1. Il RAF nei gruppi bancari
2. Controlli interni di gruppo
3. Esternalizzazione di funzioni aziendali all'interno del gruppo bancario
4. Comunicazioni alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia

SEZIONE VI –IMPRESE DI RIFERIMENTO

SEZIONE VII – SUCCURSALI DI BANCHE COMUNITARIE E DI BANCHE EXTRACOMUNITARIE AVENTI SEDE NEGLI STATI INDICATI NELL'ALLEGATO A DELLE DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

SEZIONE VIII – SISTEMI INTERNI DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI

SEZIONE IX – INFORMATIVA ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA O ALLA BANCA D'ITALIA

Allegato A – DISPOSIZIONI SPECIALI RELATIVE A PARTICOLARI CATEGORIE DI RISCHIO

Allegato B – CONTROLLI SULLE SUCCURSALI ESTERE

Allegato C – IL RISK APPETITE FRAMEWORK

TITOLO IV – Capitolo 4

IL SISTEMA INFORMATIVO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II – GOVERNO E ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO

1. Premessa
2. Compiti dell'organo con funzione di supervisione strategica
3. Compiti dell'organo con funzione di gestione
4. Organizzazione della funzione ICT
5. La sicurezza informatica
6. Il controllo del rischio informatico e la *compliance* ICT
7. Compiti della funzione di revisione interna

SEZIONE III – L'ANALISI DEL RISCHIO INFORMATICO

SEZIONE IV – LA GESTIONE DELLA SICUREZZA INFORMATICA

1. Premessa
2. *Policy* di sicurezza
3. La sicurezza delle informazioni e delle risorse ICT
4. La sicurezza delle applicazioni sviluppate dalle unità operative e di controllo
5. La gestione dei cambiamenti
6. La gestione degli incidenti di sicurezza informatica
7. La disponibilità delle informazioni e delle risorse ICT

SEZIONE V – IL SISTEMA DI GESTIONE DEI DATI

SEZIONE VI – L'ESTERNALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO

1. Tipologie di esternalizzazione
2. Accordi con i fornitori e altri requisiti
3. Indicazioni particolari

SEZIONE VII – PRINCIPI ORGANIZZATIVI RELATIVI A SPECIFICHE ATTIVITÀ O PROFILI DI RISCHIO

1. Sicurezza dei servizi di pagamento
2. Esenzione dall'obbligo di predisporre il meccanismo di emergenza di cui all'art. 33(4) del Regolamento delegato (UE) 2018/389 della Commissione
3. Disposizioni transitorie

Allegato A – DOCUMENTI AZIENDALI PER LA GESTIONE E IL CONTROLLO DEL SISTEMA INFORMATIVO

TITOLO IV – Capitolo 5

LA CONTINUITÀ OPERATIVA

1. Destinatari
2. Fonti normative
3. Banche soggette ai requisiti applicabili a tutti gli operatori (Allegato A, Sezione II)

4. Banche soggette ai requisiti particolari per i processi a rilevanza sistemica (Allegato A, Sezione III)

Allegato A – REQUISITI PER LA CONTINUITÀ OPERATIVA

TITOLO IV – Capitolo 6

GOVERNO E GESTIONE DEL RISCHIO DI LIQUIDITÀ

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Destinatari della disciplina
4. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II – IL RUOLO DEGLI ORGANI AZIENDALI

1. Premessa
2. Compiti degli organi aziendali
3. Soglia di tolleranza al rischio di liquidità

SEZIONE III – PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI LIQUIDITÀ

1. Premessa
2. Identificazione e misurazione del rischio
3. Prove di stress
4. Strumenti di attenuazione del rischio di liquidità
5. Rischio di liquidità derivante dall'operatività infra-giornaliera
6. *Contingency Funding and Recovery Plan*
7. Ulteriori aspetti connessi con la gestione del rischio di liquidità nei gruppi bancari

SEZIONE IV – SISTEMA DI PREZZI DI TRASFERIMENTO INTERNO DEI FONDI

SEZIONE V – SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

1. Premessa
2. Sistemi di rilevazione e di verifica delle informazioni
3. I controlli di secondo livello: la funzione di controllo dei rischi (*risk management*) sulla liquidità
4. Revisione interna

SEZIONE VI – INFORMATIVA PUBBLICA

SEZIONE VII – SUCCURSALI DI BANCHE EXTRACOMUNITARIE

SEZIONE VIII – INTERVENTI DI VIGILANZA

PARTE SECONDA - APPLICAZIONE IN ITALIA DEL CRR

Capitolo 1 - FONDI PROPRI

SEZIONE I - FONTI NORMATIVE

SEZIONE II - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

SEZIONE III - ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

SEZIONE IV - ALTRE DISPOSIZIONI

1. Computabilità degli utili di periodo o di fine esercizio nel capitale primario di classe 1
2. Individuazione delle banche che si qualificano come cooperative ai sensi dell'art. 27, par. 1 CRR

SEZIONE V - COMUNICAZIONI ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA E ALLA BANCA D'ITALIA

1. Indici di mercato generali
2. Detenzione di indici di strumenti di capitale
3. Cessione in blocco di immobili ad uso prevalentemente funzionale

Capitolo 2 - REQUISITI PATRIMONIALI

SEZIONE I - FONTI NORMATIVE

SEZIONE II - ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

SEZIONE III - ALTRE DISPOSIZIONI

1. Immobili acquisiti per recupero crediti
2. Perimetro e metodi di consolidamento
3. Norme organizzative

Capitolo 3 - RISCHIO DI CREDITO – METODO STANDARDIZZATO

SEZIONE I - FONTI NORMATIVE

SEZIONE II - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

SEZIONE III - ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

1. Esposizioni infra-gruppo
2. Obbligazioni garantite
3. Esposizioni garantite da immobili. Innalzamento del fattore di ponderazione o applicazione di criteri di ammissibilità più restrittivi
4. *Default* di un debitore. Soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato

SEZIONE IV - ALTRE DISPOSIZIONI

1. Sistemi di tutela istituzionale
2. Definizione di default

Capitolo 4 - RISCHIO DI CREDITO – METODO IRB

SEZIONE I - FONTI NORMATIVE

SEZIONE II - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

SEZIONE III - ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

1. Esposizioni garantite da immobili. Innalzamento della LGD
2. Esposizioni in strumenti di capitale
3. Default di un debitore. Soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato

SEZIONE IV - LINEE DI ORIENTAMENTO

1. Organizzazione e sistema dei controlli
2. Il processo del rating nell'ambito del gruppo bancario
3. Condizioni per valutare i requisiti dell'esperienza precedente nell'uso dell'IRB
4. Sistemi informativi
5. Estensione progressiva dei metodi IRB
6. Quantificazione dei parametri di rischio
7. Criteri di classificazione dei finanziamenti specializzati
8. Istanza di autorizzazione all'utilizzo dell'IRB

SEZIONE V – ALTRE DISPOSIZIONI

Allegato A - SISTEMI INFORMATIVI

Allegato B - CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI

Allegato C - DOCUMENTAZIONE PER I METODI IRB

Allegato D - SCHEDE MODELLO

Capitolo 5 - TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM)

SEZIONE I - FONTI NORMATIVE

SEZIONE II - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

SEZIONE III - ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

Capitolo 6 - OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

SEZIONE I - FONTI NORMATIVE

1. Premessa

SEZIONE II - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

SEZIONE III - ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

SEZIONE IV - LINEE DI ORIENTAMENTO

SEZIONE V - ALTRE DISPOSIZIONI

1. Requisiti generali
2. Requisiti specifici
3. Supporto implicito

Allegato A - MODULO INFORMATIVO SUL SIGNIFICATIVO TRASFERIMENTO DEL RISCHIO

Capitolo 7 - RISCHIO DI CONTROPARTE E RISCHIO DI AGGIUSTAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL CREDITO

SEZIONE I - FONTI NORMATIVE

SEZIONE II - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

SEZIONE III - ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

Capitolo 8 - RISCHIO OPERATIVO

SEZIONE I - FONTI NORMATIVE

SEZIONE II - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

SEZIONE III - ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

Capitolo 9 - RISCHIO DI MERCATO E RISCHIO DI REGOLAMENTO

SEZIONE I - FONTI NORMATIVE

SEZIONE II - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

SEZIONE III - ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

SEZIONE IV – ALTRE DISPOSIZIONI

Capitolo 10 - GRANDI ESPOSIZIONI

SEZIONE I - FONTI NORMATIVE

SEZIONE II - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

SEZIONE III - ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

SEZIONE IV - LINEE DI ORIENTAMENTO

1. Gruppo di clienti connessi
2. Esposizioni connesse alla prestazione di servizi di trasferimento fondi e di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari.

SEZIONE V - REGOLE ORGANIZZATIVE E PROVVEDIMENTI

1. Regole organizzative in materia di grandi esposizioni
2. Esposizioni verso soggetti del sistema bancario ombra
3. Provvedimenti della Banca centrale europea o della Banca d'Italia

Capitolo 11 - LIQUIDITÀ

SEZIONE I - FONTI NORMATIVE

SEZIONE II - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

SEZIONE III - ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

1. Deroga all'applicazione delle regole di liquidità su base individuale
2. Requisito di copertura della liquidità
3. Requisito di finanziamento stabile
4. Segnalazioni per il monitoraggio del rischio di liquidità
5. Disposizioni transitorie

Allegato A – ADEMPIMENTI PER LE BANCHE SOGGETTE ALLA SUPERVISIONE DIRETTA DELLA BANCA D' ITALIA

Capitolo 12 - INDICE DI LEVA FINANZIARIA

SEZIONE I - FONTI NORMATIVE

SEZIONE II – PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

SEZIONE III – ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

Capitolo 13 - INFORMATIVA AL PUBBLICO

SEZIONE I - FONTI NORMATIVE

SEZIONE II - ALTRE DISPOSIZIONI

1. Obblighi di informativa ai sensi della Parte Otto del CRR: criteri generali
2. Informativa sulle attività impegnate e non impegnate
3. Informativa relativa al coefficiente di copertura della liquidità
4. Informativa relativa alle disposizioni transitorie per l'attenuazione dell'impatto dell'IFRS 9 sui fondi propri

Capitolo 14 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI FONDI PROPRI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Requisiti di fondi propri (art. 465 CRR)
2. Perdite non realizzate misurate al valore equo (art. 467 CRR)
3. Profitti non realizzati misurati al valore equo (art. 468 CRR)
4. Profitti e perdite su derivati passivi valutati al valore equo derivanti da variazioni del proprio merito di credito (art. 468, par. 4 CRR)
5. Deduzioni dagli elementi del capitale primario di classe 1 ed esenzioni (articoli da 469 a 473 CRR)

6. Deduzioni dagli elementi aggiuntivi di classe 1 (artt. 474 e 475 CRR)
7. Deduzioni dagli elementi di classe 2 (artt. 476 e 477 CRR)
8. Interessi di minoranza; strumenti aggiuntivi di classe 1 e strumenti di classe 2 emessi da filiazioni (artt. 479 e 480 CRR)
9. Filtri e deduzioni aggiuntivi (art. 481 CRR)
10. Limiti al *grandfathering* degli elementi del capitale primario di classe 1, degli elementi aggiuntivi di classe 1 e degli elementi di classe 2 (articoli da 484 a 488)

Allegato A - FILTRI NAZIONALI

PARTE TERZA - ALTRE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PRUDENZIALE

Capitolo 1 - PARTECIPAZIONI DETENIBILI DALLE BANCHE E DAI GRUPPI BANCARI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II - LIMITE GENERALE AGLI INVESTIMENTI IN PARTECIPAZIONI E IN IMMOBILI

1. Limite generale
2. Modalità di calcolo

SEZIONE III - LIMITI DELLE PARTECIPAZIONI DETENIBILI IN IMPRESE NON FINANZIARIE

1. Casi di superamento dei limiti

SEZIONE IV - PARTECIPAZIONI ACQUISITE NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ DI COLLOCAMENTO E GARANZIA, IN IMPRESE IN TEMPORANEA DIFFICOLTÀ FINANZIARIA E PER RECUPERO CREDITI

1. Attività di collocamento e garanzia
2. Partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria
3. Partecipazioni acquisite per recupero crediti

SEZIONE V - PARTECIPAZIONI IN BANCHE, IN IMPRESE FINANZIARIE, IN IMPRESE ASSICURATIVE E IN IMPRESE STRUMENTALI

1. Autorizzazioni
2. Criteri di autorizzazione
3. Procedimento e comunicazioni

SEZIONE VI - INVESTIMENTI INDIRETTI IN EQUITY

1. Premessa

2. Definizioni e criteri di classificazione degli investimenti
3. Politiche aziendali
4. Trattamento prudenziale

SEZIONE VII - REGOLE ORGANIZZATIVE E DI GOVERNO SOCIETARIO

SEZIONE VIII - BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO E BANCHE DI GARANZIA COLLETTIVA

SEZIONE IX - COMUNICAZIONI

Allegato A - PARTECIPAZIONI IN IMPRESE NON FINANZIARIE – PARTECIPAZIONI IN SOGGETTI DI NATURA FINANZIARIA E IN IMPRESE STRUMENTALI

Capitolo 2 - COMUNICAZIONI ALLA BANCA D' ITALIA

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Destinatari della disciplina

SEZIONE II - COMUNICAZIONI

1. Comunicazioni dell'organo con funzione di controllo
2. Comunicazioni dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti
3. Comunicazioni relative ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti

Capitolo 3 - OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II - DISCIPLINA DELLE OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE

1. Requisiti delle banche emittenti e/o cedenti
2. Limiti alla cessione
3. Modalità di integrazione degli attivi ceduti
4. Trattamento prudenziale
5. Responsabilità e controlli

Capitolo 4 - BANCHE IN FORMA COOPERATIVA

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative

3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina

SEZIONE II – VALORE DELL’ATTIVO DELLE BANCHE POPOLARI

1. Criteri e modalità di determinazione del valore dell’attivo

SEZIONE III – RIMBORSO DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE

1. Limiti al rimborso di strumenti di capitale

Allegato A – PROSPETTO IDENTIFICATIVO DELL’ATTIVO INDIVIDUALE E CONSOLIDATO

Capitolo 5- BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II – STRUTTURA

1. Denominazione
2. Forma giuridica e azioni
3. Soci
4. Competenza territoriale
5. Modifiche statutarie e trasformazioni

SEZIONE III – OPERATIVITÀ

1. Operatività prevalente a favore dei soci
2. Operatività con non soci e fuori della zona di competenza territoriale
3. Attività esercitabili
4. Partecipazioni

SEZIONE IV – DESTINAZIONE DEGLI UTILI E RISTORNI

Capitolo 6 – GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II – COMPOSIZIONE DEL GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO E REQUISITI DELLA CAPOGRUPPO

1. Composizione del gruppo bancario cooperativo
2. Capogruppo
3. Società del gruppo
4. Sottogruppi territoriali
5. Gruppo provinciale

SEZIONE III – CONTRATTO DI COESIONE E GARANZIA IN SOLIDO

1. Contenuto minimo del contratto di coesione
2. Caratteristiche della garanzia
3. Criteri e condizioni di adesione al gruppo bancario cooperativo

SEZIONE IV – STATUTI

1. Statuto della capogruppo
2. Statuto delle banche affiliate
3. Gruppi provinciali

SEZIONE V – COSTITUZIONE DEL GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO

1. Accertamento dei requisiti per la costituzione del gruppo
2. Adempimenti successivi
3. Prima applicazione

Capitolo 7 - VIGILANZA INFORMATIVA SU BASE INDIVIDUALE E CONSOLIDATA

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Destinatari della disciplina

SEZIONE II – SEGNALAZIONI

1. Matrice dei conti
2. Segnalazioni prudenziali
3. Segnalazioni statistiche su base consolidata
4. Centrale dei Rischi
5. Perdite sulle posizioni in *default*
6. Organi sociali
7. Sistemi di remunerazione
8. Archivio elettronico delle partecipazioni
9. Rilevazione analitica dei tassi di interesse

SEZIONE III –BILANCIO DELL’IMPRESA E BILANCIO CONSOLIDATO

Capitolo 8 - VIGILANZA ISPETTIVA

SEZIONE I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

2. Fonti normative
3. Destinatari della disciplina

SEZIONE II – DISCIPLINA DEGLI ACCERTAMENTI ISPETTIVI

1. Svolgimento degli accertamenti
2. Comunicazione degli esiti ispettivi

**Capitolo 9 – CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI DA PARTE DI SOCIETÀ VEICOLO PER LA
CARTOLARIZZAZIONE EX LEGGE 130/1999**

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina

SEZIONE II - OBBLIGHI DEGLI INTERMEDIARI

1. Mantenimento di un significativo interesse economico
2. Criteri di selezione dei prenditori
3. Informativa agli investitori
4. Controlli del *servicer*

Capitolo 10 – INVESTIMENTI IN IMMOBILI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II – DISCIPLINA PRUDENZIALE

1. Immobili acquisibili
2. Regole organizzative e di governo societario
3. Limite agli investimenti immobiliari e casi di superamento

SEZIONE III –SOCIETÀ IMMOBILIARI SPECIALIZZATE

1. Orientamenti applicabili in materia di società immobiliari

PARTE QUARTA - DISPOSIZIONI PER INTERMEDIARI PARTICOLARI

Capitolo 1 - BANCOPOSTA

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Destinatari della disciplina
5. Procedimenti amministrativi

SEZIONE II - DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER IL BANCOPOSTA

1. Attività di bancoposta
2. La separazione contabile
3. La separazione patrimoniale
4. La separazione organizzativa, il governo societario e le remunerazioni
5. Sistema dei controlli interni e affidamento di funzioni a Poste
6. Succursali e attività fuori sede
7. Prestazione dei servizi senza stabilimento all'estero
8. Modifiche del Patrimonio Bancoposta

SEZIONE III - ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI

1. Premessa
2. Disposizioni applicabili

Parte Prima

Recepimento in Italia della CRD IV

PARTE PRIMA

RECEPIMENTO IN ITALIA DELLA CRD IV

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 1 – Autorizzazione all'attività bancaria

TITOLO I

Capitolo 1

AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ BANCARIA

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 1 – Autorizzazione all'attività bancaria

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

TITOLO I – Capitolo 1

AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ BANCARIA

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

L'art. 10 del TUB prevede che l'esercizio dell'attività bancaria è riservato alle banche.

Le presenti disposizioni disciplinano, in attuazione dell'art. 14 del TUB, l'accesso di nuovi soggetti al mercato bancario, avendo riguardo alla stabilità degli intermediari, alla concorrenza tra gli operatori e alla qualità dei servizi offerti alla clientela.

È consentita l'entrata nel mercato bancario sia a società di nuova costituzione, sia a società già esistenti, previa modifica del proprio oggetto sociale.

I soggetti che intendono svolgere attività per le quali, ai sensi delle norme applicabili, sono necessarie autorizzazioni ulteriori rispetto a quella prevista dall'art. 14 TUB, ne fanno apposita istanza, a integrazione della domanda di autorizzazione all'attività bancaria.

Per il rilascio delle autorizzazioni è prevista una decisione della Banca centrale europea ai sensi dell'art. 14, par. 1 dell'RMVU e dell'art. 78, par. 5 dell'RQMVU (1).

La Banca d'Italia e la Banca centrale europea verificano l'esistenza delle condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione della banca, fra cui la capacità dell'intermediario di rimanere sul mercato in modo efficiente. Ai fini dell'autorizzazione all'attività bancaria, si richiede:

- a) l'adozione della forma di società per azioni o di società cooperativa a responsabilità limitata;
- b) l'esistenza di un capitale versato di ammontare non inferiore a quanto stabilito nella Sez. II;
- c) la presentazione di un programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa (Sez. III), unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;
- d) il possesso da parte dei titolari di partecipazioni qualificate di cui all'art. 19 TUB dei requisiti previsti nel medesimo articolo e nell'art. 25 TUB (Sez. IV);
- e) il possesso da parte degli esponenti aziendali dei requisiti previsti dall'art. 26 TUB e da altre disposizioni;
- f) l'insussistenza, tra la banca o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, di stretti legami che ostacolano l'esercizio delle funzioni di vigilanza.

(1) Cfr. Sez. VII. In relazione all'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di depositario ai sensi dell'art. 47 TUF, disciplinata nel Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio del 19 gennaio 2015, cfr. *ECB Letter to banks, Additional clarification regarding the ECB's competence to exercise supervisory powers granted under national law, of 20 June 2017* (SSM/2017/0140): <https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/letterstobanks/html/index.en.html>.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 1 – Autorizzazione all'attività bancaria

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

È altresì richiesto l'insediamento della sede legale e della direzione generale della nuova banca nel territorio della Repubblica italiana.

La Banca d'Italia rigetta direttamente le domande di autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni sopra indicate non risulti garantita la sana e prudente gestione. Negli altri casi sottopone una proposta di decisione alla Banca centrale europea, che concede o nega l'autorizzazione.

Nella valutazione delle iniziative di costituzione particolare attenzione è prestata ai profili della solidità finanziaria, della qualità dei partecipanti e della professionalità degli esponenti, al fine di assicurare l'adeguata capacità di fronteggiare i rischi della fase di avvio dell'attività e, in caso di crisi, di minimizzare i costi connessi alla dispersione di valore aziendale.

2. Fonti normative

La materia è regolata:

- dall'RMVU;
- dall'RQMVU, in particolare dalla Parte V, Tit. 1;
- dalle seguenti disposizioni del TUB:
 - art. 14, che disciplina l'autorizzazione all'attività bancaria;
 - art. 25, concernente i requisiti di onorabilità dei partecipanti, e relative disposizioni di attuazione;
 - art. 26, concernente i requisiti degli esponenti aziendali, e relative disposizioni di attuazione;
 - artt. 53, 53-bis, 67 e 67-ter, concernenti i provvedimenti di carattere generale e particolare adottabili dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e dei gruppi bancari.
- dalle seguenti disposizioni del TUF:
 - art. 19, co. 4, concernente l'autorizzazione delle banche italiane all'esercizio di servizi e attività di investimento;
 - art. 19, co. 4-bis, e art. 20-bis, co. 4, che disciplinano, rispettivamente, la decadenza e la revoca dell'autorizzazione all'esercizio di servizi e attività d'investimento da parte delle banche italiane.

Vengono inoltre in rilievo:

- la CRD IV;
- il CRR;
- la MiFID2;
- il MiFIR;
- il d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 di attuazione delle norme UE sulla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (direttiva 2015/849/UE);

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 1 – Autorizzazione all'attività bancaria

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

- il decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle Finanze – Presidente del CICR del 27 luglio 2011, n. 675, per la disciplina delle partecipazioni in banche, capogruppo, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento;
- l'art. 36 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, il quale disciplina le partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari.

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si intende per:

- “*banche di garanzia collettiva*”, le banche costituite in forma di società cooperativa a responsabilità limitata che, in base al proprio statuto, esercitano prevalentemente l'attività di garanzia collettiva dei fidi a favore dei soci (2);
- “*esponenti aziendali*”, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca;
- “*capitale iniziale*”: la somma dei titoli rappresentativi di partecipazioni al capitale sociale per l'ammontare versato e delle riserve computabili nel capitale primario di classe 1 (3);
- “*filiazione di banca estera*”, la banca italiana controllata anche indirettamente da una banca estera oppure da soggetti, persone fisiche o giuridiche, che controllano la banca estera;
- “*partecipazione indiretta*”, ai sensi dell'art. 22 TUB, la partecipazione al capitale di banche acquisita o comunque posseduta per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona;
- “*partecipazione qualificata*”: ai sensi dell'art. 19 TUB, la partecipazione che comporta il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sull'intermediario finanziario o che attribuisce una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento;
- “*stretti legami*”: i rapporti tra una banca e un soggetto italiano o estero che: 1) controlla la banca; 2) è controllato dalla banca; 3) è controllato dallo stesso soggetto che controlla la banca; 4) partecipa al capitale della banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto; 5) è partecipato dalla banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano alle società già esistenti o appositamente costituite che richiedano l'autorizzazione di cui all'art. 14 TUB o all'art. 19, co. 4 del TUF.

(2) Cfr. art. 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326.

(3) Cfr. CRR, Parte Due, Titolo I, Capo 2.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 1 – Autorizzazione all'attività bancaria

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

5. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

- *autorizzazione all'attività bancaria ai sensi dell'art. 14, co. 2, TUB* (Sez. V, par. 3, e Sez. VI; termine: 180 giorni);
- *autorizzazione all'esercizio dei servizi e attività di investimento ai sensi dell'art. 19, co. 4, TUF* (Sez. VII, par. 4; termine: 180 giorni);
- *proroga del termine per l'inizio dell'operatività* (Sez. V, par. 5; termine: 60 giorni);
- *revoca dell'autorizzazione bancaria ai sensi dell'art. 14, co. 3-bis e 3-ter, TUB* (Sez. V, par. 5, e Sez. VI, par. 1; termine: 120 giorni);
- *revoca dell'autorizzazione all'esercizio di servizi e attività di investimento ai sensi dell'art. 20-bis, co. 4, TUF* (Sez. VII, par. 5; termine: 120 giorni).

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 1 – Autorizzazione all'attività bancaria

Sezione II – Capitale minimo

SEZIONE II

CAPITALE MINIMO

1. Ammontare del capitale iniziale

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'attività bancaria, l'ammontare minimo del capitale iniziale è stabilito in:

- 10 milioni di euro per le banche in forma di società per azioni, per le banche popolari e per le banche di garanzia collettiva;
- 5 milioni di euro per le banche di credito cooperativo.

I limiti indicati tengono conto, da un lato, dell'esigenza di non ostacolare l'accesso al mercato di nuovi operatori e, dall'altro, di assicurare adeguati mezzi finanziari alle banche nella fase d'inizio dell'attività.

Nelle banche popolari, la partecipazione di ciascun socio al capitale non può superare i limiti previsti ai sensi dell'art. 30 TUB. Il valore nominale delle azioni non può essere inferiore a 2 euro (1).

Nelle banche di credito cooperativo, ciascun socio può sottoscrivere capitale fino a un ammontare massimo di 100.000 euro (2). Il valore nominale di ciascuna azione deve essere compreso tra 25 euro e 500 euro (3).

Nel caso in cui il capitale iniziale comprenda anche conferimenti in natura, questi non possono eccedere i tre decimi dell'ammontare complessivo del capitale. Tale limite non si applica ai conferimenti in natura effettuati nell'ambito di un medesimo gruppo bancario.

La Banca d'Italia, in relazione alla natura dei beni e dei crediti conferiti e alle esigenze di vigilanza, può richiedere anche l'applicazione della procedura prevista dalla Sez. VI, par. 3, in materia di accertamento del patrimonio di società già esistenti che intendono svolgere l'attività bancaria.

2. Caratteristiche e movimentazione del conto corrente indisponibile

I conferimenti in denaro sono integralmente depositati dai sottoscrittori a mezzo bonifico o assegno circolare non trasferibile presso un unico conto corrente bancario indisponibile intestato alla costituenda banca.

Nel caso in cui si applichi la disciplina in materia di appello al pubblico risparmio, di cui agli artt. 93-*bis* e ss. TUF, il conto corrente è lo stesso indicato nel prospetto di offerta redatto ai sensi del reg. Consob n. 11971 del 1999.

Il conto può essere utilizzato unicamente per le suddette operazioni di accredito; nessun'altra operazione sul conto è consentita.

(1) Art. 29, co. 2, TUB.

(2) Art. 34, co. 4, TUB.

(3) Art. 33, co. 4, TUB.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 1 – Autorizzazione all'attività bancaria

Sezione II – Capitale minimo

Le somme depositate non possono essere trasferite presso altro conto corrente, ancorché dotato di medesime caratteristiche, né essere consegnate agli amministratori prima dell'iscrizione della società nel registro delle imprese. Se l'iscrizione nel registro delle imprese non ha luogo entro novanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione oppure nel caso in cui il procedimento di autorizzazione si concluda con un provvedimento di diniego, le somme depositate sono restituite ai sottoscrittori mediante bonifico bancario o assegno circolare non trasferibile.

La banca depositaria non dà seguito a eventuali richieste di movimentazione diverse da quelle consentite.

Restano fermi gli obblighi di verifica della clientela e di segnalazione di operazioni sospette di cui al d.lgs. n. 231/2007.

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 1 – Autorizzazione all'attività bancaria

Sezione III – Programma di attività

SEZIONE III

PROGRAMMA DI ATTIVITÀ

1. Contenuto del programma di attività

Gli amministratori della banca predispongono un programma per l'attività iniziale del nuovo soggetto. Il documento contiene almeno le seguenti informazioni (1).

1.1 Descrizione delle linee di sviluppo dell'operatività

Il documento indica gli obiettivi di sviluppo, le attività programmate e le strategie funzionali alla loro realizzazione.

In particolare, descrive:

- le finalità e gli obiettivi di sviluppo dell'iniziativa (“*mission e obiettivi aziendali*”);
- il livello di rischio tollerato (“*tolleranza al rischio*” o “*appetito per il rischio*”);
- le caratteristiche dell'operatività che si intende avviare (ad esempio: tipologia dei finanziamenti, altre attività che verrebbero svolte, tipologia di clientela servita) (“*attività*”);
- l'area geografica e il mercato di riferimento in cui la nuova banca intende operare nonché il posizionamento, incluse le quote di mercato attese (“*mercato di riferimento e posizionamento*”);
- i canali di distribuzione utilizzati (“*rete*”).

1.2 Previsioni sui profili tecnici e di adeguatezza patrimoniale

Con riferimento a ciascuno dei primi tre esercizi, il documento contiene:

- le previsioni sull'andamento dei volumi di attività, articolate – ove rilevante – per aree geografiche/mercati, tipologia di attività, classi di clientela, canali distributivi;
- l'evoluzione qualitativa e quantitativa del portafoglio crediti e le relative previsioni di svalutazione, tenuto conto della rischiosità media delle aree geografiche/mercati di insediamento e delle classi di clientela servite;
- la struttura e lo sviluppo dei costi e dei ricavi, per l'intera banca e per ogni succursale che essa intende aprire nel primo triennio;
- i costi di distribuzione dei prodotti e la politica di determinazione dei prezzi;
- gli investimenti programmati e le relative coperture finanziarie;

(1) Per la predisposizione del programma di attività, cfr. anche: Guida BCE alla valutazione delle domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria, di marzo 2018, e successive integrazioni; Guida BCE alla valutazione delle domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria degli enti creditizi *fintech*, di marzo 2018.

<https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2018/html/index.en.html>.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 1 – Autorizzazione all'attività bancaria

Sezione III – Programma di attività

- i prospetti previsionali relativi allo stato patrimoniale, al conto economico e al rendiconto finanziario.

Il documento contiene, inoltre, un'analisi della sostenibilità patrimoniale del programma di attività; in tale ambito sono predisposti, per il primo triennio di attività, prospetti contenenti:

- la composizione e l'evoluzione dei fondi propri;
- il calcolo dei requisiti minimi obbligatori, con evidenza delle attività ponderate per il rischio;
- la stima del fabbisogno patrimoniale a fronte dei rischi rilevanti sottoposti a valutazione nell'ambito del processo interno di autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP);
- il calcolo della riserva di conservazione del capitale e, se previste, della riserva di capitale anticiclica e della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico.

Al fine della corretta stima dei fabbisogni patrimoniali, si tiene conto della mappatura dei rischi e dei presidi organizzativi e di controllo dei rischi illustrati nella relazione sulla struttura organizzativa (cfr. Allegato A).

Il documento prefigura anche scenari avversi rispetto alle ipotesi di base formulate e descrive i relativi impatti economici e patrimoniali, rappresentandone gli effetti sui profili prudenziali; in tale ambito, sono individuate le azioni di rafforzamento patrimoniale necessarie, con la stima dei relativi oneri.

1.3 Relazione sul governo societario e sulla struttura organizzativa

Il documento contiene una relazione sul governo societario e sulla struttura organizzativa, sulla base dello schema previsto nell'Allegato A. La relazione è accompagnata dai regolamenti relativi ai principali processi aziendali (es. regolamento interno, credito, finanza, ecc.).

2. Tutoring

Nel programma di attività possono essere presentate soluzioni organizzative che comportino forme di collaborazione e supporto (tutoring) della banca costituenda da parte di altri operatori bancari, eventualmente accompagnate da rapporti partecipativi.

Tali soluzioni possono riguardare, ad esempio, il supporto operativo e commerciale nelle seguenti attività: il disegno e la realizzazione del sistema dei controlli interni; la prestazione di servizi di investimento (ad esempio attività di *back office* e di produzione dei prodotti finanziari); il governo e la gestione del rischio di liquidità; la formazione del personale.

Le soluzioni di tutoring sono disciplinate mediante appositi contratti, da trasmettere in sede di presentazione dell'istanza, di cui la Banca d'Italia e la Banca centrale europea tengono conto nella valutazione della domanda di autorizzazione. I contratti assicurano un supporto stabile e continuativo per un periodo non inferiore all'orizzonte temporale del programma di attività.

In caso di esternalizzazione di funzioni aziendali, restano ferme le specifiche disposizioni previste dalla normativa di vigilanza.

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 1 – Autorizzazione all'attività bancaria

Sezione III – Programma di attività

3. Valutazioni della Banca centrale europea e della Banca d'Italia

La Banca centrale europea e la Banca d'Italia valutano il programma di attività in un'ottica di sana e prudente gestione dell'intermediario e possono richiedere le modifiche a ciò necessarie.

A tali fini valutano:

- la coerenza delle informazioni contenute e l'attendibilità delle previsioni formulate;
- l'adeguatezza del programma ad assicurare condizioni di equilibrio patrimoniale, reddituale e finanziario nonché il rispetto delle disposizioni prudenziali per tutto l'arco temporale di riferimento;
- l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei controlli interni.

Vengono inoltre in rilievo le eventuali forme di tutoring da parte di altri intermediari bancari.

Nelle valutazioni, particolare attenzione è riservata a che l'iniziativa sia tale da configurare un operatore adeguatamente strutturato sotto il profilo organizzativo e commerciale, dotato di risorse tecniche e umane qualitativamente e quantitativamente adeguate a presidiare i rischi tipici dell'attività bancaria.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 1 – Autorizzazione all'attività bancaria

Sezione IV – Assetto proprietario

SEZIONE IV

ASSETTO PROPRIETARIO

1. Partecipanti

I soggetti che detengono, anche indirettamente, partecipazioni qualificate in una banca devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 25 TUB e relative disposizioni di attuazione (1).

La Banca centrale europea e la Banca d'Italia, con l'obiettivo di tutelare la sana e prudente gestione, valutano inoltre la qualità e la solidità finanziaria di tali soggetti sulla base dei criteri e nei modi previsti dalle disposizioni di attuazione del Tit. II, Capo III TUB (2). Possono altresì assumere rilievo gli eventuali legami di qualsiasi natura – anche familiari o associativi – tra partecipanti e altri soggetti tali da compromettere le condizioni sopra indicate.

Forma inoltre oggetto di valutazione ogni precedente penale o indagine penale a carico di coloro che detengono una partecipazione, anche non qualificata, nella banca.

Nell'effettuare tali verifiche, la Banca centrale europea e la Banca d'Italia utilizzano le informazioni e i dati in loro possesso e possono avvalersi di notizie riservate derivanti dalla collaborazione con altre autorità pubbliche e autorità di vigilanza italiane o estere.

La Banca centrale europea e la Banca d'Italia possono richiedere ai partecipanti specifiche dichiarazioni di impegno volte a tutelare la sana e prudente gestione della banca.

2. Strutture di gruppo

La Banca centrale europea e la Banca d'Italia valutano che la struttura del gruppo di appartenenza della banca non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza consolidata e sulla banca stessa.

A tal fine, si tiene conto sia dell'articolazione del gruppo sia dell'idoneità dei soggetti che ne fanno parte a garantire la sana e prudente gestione della banca. Qualora al gruppo appartengano società insediate all'estero, si valuta se la localizzazione delle stesse o le attività svolte in questi paesi siano tali da consentire l'esercizio di un'effettiva azione di vigilanza.

(1) Qualora il partecipante sia una persona giuridica, i requisiti di onorabilità devono essere posseduti dagli amministratori e dal direttore, ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti.

(2) In tale contesto, viene anche valutata la capacità del detentore di una partecipazione qualificata di fornire ulteriori risorse di capitale nei primi anni di operatività o in situazioni di stress. È analizzata, altresì, la sostenibilità del livello di *leverage* sottostante l'investimento.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 1 – Autorizzazione all'attività bancaria

Sezione V – Autorizzazione all'attività bancaria per le società di nuova costituzione

SEZIONE V

AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ BANCARIA PER LE SOCIETÀ DI NUOVA COSTITUZIONE

1. Domanda di autorizzazione

I promotori, prima della stipula dell'atto costitutivo, informano la Banca d'Italia della propria iniziativa, illustrandone le caratteristiche. Sin dal momento dell'avvio dell'iniziativa possono essere richiesti alla Banca d'Italia – anche presso la Filiale territorialmente competente – chiarimenti di carattere normativo per dar corso ai progetti di costituzione di nuove banche.

Nell'atto costitutivo i soci indicano il sistema di amministrazione e controllo adottato e nominano i membri degli organi aziendali della banca (1). Il versamento del capitale sociale deve essere di ammontare non inferiore a quello minimo stabilito dalle presenti disposizioni (cfr. Sez. II).

Prima della presentazione della domanda di autorizzazione, gli esponenti aziendali sono tenuti a predisporre la documentazione dalla quale risulta il possesso dei requisiti previsti dall'art. 26 TUB e da altre disposizioni (2).

Dopo la stipula dell'atto costitutivo e prima di dare corso al procedimento di iscrizione nel registro delle imprese, l'organo con funzione di supervisione strategica delibera la presentazione alla Banca d'Italia della domanda di autorizzazione all'attività bancaria.

L'istanza a firma del legale rappresentante è presentata alla Banca d'Italia. Alla domanda sono allegati:

- a. l'atto costitutivo e lo statuto sociale (3);
- b. il programma di attività, previsto dalla Sez. III;
- c. l'elenco dei soggetti che partecipano direttamente o indirettamente al capitale della banca, ordinati in base alle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali. Per le partecipazioni indirette va specificato il soggetto per il tramite del quale si detiene la partecipazione;
- d. la documentazione richiesta nella Sez. IV per la verifica dei requisiti di onorabilità e della qualità dei soggetti che acquisiscono, anche indirettamente, partecipazioni qualificate nella banca;
- e. l'attestazione del versamento del capitale rilasciata dalla direzione generale della banca presso la quale il versamento è stato effettuato;

(1) Al fine di semplificare l'iter procedurale, potrà essere valutata l'opportunità che nell'atto costitutivo venga conferita all'organo con funzione di supervisione strategica o al suo presidente la delega per apportare le modifiche all'atto stesso eventualmente richieste dalla Banca centrale europea per il rilascio dell'autorizzazione.

(2) Per le modalità di verifica e documentazione dei requisiti si fa rinvio al Titolo II, Capitolo 2, della Circolare n. 229.

(3) Nell'atto costitutivo deve essere indicata l'ubicazione della direzione generale, precisando se distinta dalla sede legale.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 1 – Autorizzazione all'attività bancaria

Sezione V – Autorizzazione all'attività bancaria per le società di nuova costituzione

- f. informazioni sulla provenienza delle somme con le quali viene sottoscritto il capitale della banca;
- g. la descrizione, anche mediante grafici, del gruppo societario di appartenenza;
- h. il verbale della riunione nel corso della quale l'organo con funzione di supervisione strategica ha verificato il possesso dei requisiti previsti dall'art. 26 TUB nonché l'insussistenza delle cause di incompatibilità e decadenza di cui all'art. 36, d.l. n. 201/2011 (*interlocking*).

La documentazione indicata alle lett. d), e), h), deve avere data non anteriore ai 6 mesi da quella di presentazione della domanda di autorizzazione. La società informa prontamente la Banca d'Italia in ordine a eventuali variazioni intervenute nelle attestazioni di cui ai citati punti.

I soci delle banche di credito cooperativo e delle banche di garanzia collettiva dei fidi devono inoltre attestare di avere nel territorio di competenza della costituenda banca la residenza, la sede oppure di operarvi con carattere di continuità. Tale attestazione deve risultare da dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Nel caso di banche di credito cooperativo, alla domanda di autorizzazione sono allegate anche:

- a. l'attestazione dell'impegno di aderire a un gruppo bancario cooperativo;
- b. l'attestazione da parte della capogruppo dell'idoneità della banca istante a soddisfare i requisiti per l'ammissione al gruppo previsti dal contratto di coesione (4);
- c. una relazione attestante il rispetto dei requisiti di mutualità prevalente. La relazione può essere redatta da un'associazione di categoria abilitata allo svolgimento della revisione cooperativa (5).

Gli amministratori di banche di credito cooperativo possono presentare la domanda di autorizzazione per il tramite della capogruppo del gruppo bancario cooperativo cui intendono aderire. In tal caso la capogruppo – verificata la completezza della documentazione ricevuta – trasmette la domanda alla Banca d'Italia unitamente agli allegati sopra elencati.

2. Istruttoria della Banca centrale europea e della Banca d'Italia

La Banca d'Italia non rigetta la domanda di autorizzazione per l'esercizio dell'attività bancaria e predispose un progetto di decisione della Banca centrale europea – notificato anche al richiedente – se verifica l'esistenza delle condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione della banca.

A tal fine, viene verificata la sussistenza dei seguenti presupposti:

- a. adozione della forma di società per azioni oppure di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata;
- b. presenza della sede legale e della direzione generale della banca nel territorio della Repubblica italiana;
- c. esistenza di un capitale versato di ammontare non inferiore a quello indicato nella Sez. II;

(4) Cfr. Parte terza, Capitolo 6, Sezione III, par. 3.1.

(5) Cfr. art. 18, d.lgs. 2 agosto 2002, n. 220.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 1 – Autorizzazione all'attività bancaria

Sezione V – Autorizzazione all'attività bancaria per le società di nuova costituzione

- d. presentazione, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, di un programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa;
- e. possesso da parte dei partecipanti qualificati della banca dei requisiti previsti dall'art. 25 TUB (cfr. Sez. IV);
- f. possesso da parte degli esponenti aziendali dei requisiti previsti dall'art. 26 TUB (6), e insussistenza delle cause di incompatibilità e decadenza di cui all'art. 36 del d.l. n. 201/2011;
- g. insussistenza di impedimenti all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza con riferimento al gruppo di appartenenza della banca e/o a eventuali stretti legami tra la banca, o i soggetti del suo gruppo di appartenenza, e altri soggetti.

Inoltre, si valutano:

- a. il programma di attività in un'ottica di sana e prudente gestione dell'intermediario (cfr. Sez. III);
- b. la qualità e la solidità finanziaria di coloro che detengono una partecipazione qualificata e l'idoneità del gruppo di appartenenza della banca a garantire la sana e prudente gestione (cfr. Sez. IV).

La Banca d'Italia può richiedere ulteriori informazioni e chiarimenti a integrazione della documentazione indicata al par. 1. Tali notizie possono anche essere richieste direttamente alla capogruppo del gruppo bancario cooperativo qualora la domanda di autorizzazione venga presentata per il tramite della stessa.

In sede di rilascio dell'autorizzazione, la Banca centrale europea può fornire indicazioni affinché le linee di sviluppo dell'operatività assicurino il rispetto delle regole prudenziali e delle esigenze di sana e prudente gestione.

3. Rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione all'attività bancaria è rilasciata o negata entro 180 giorni dalla data di ricevimento da parte della Banca d'Italia della domanda, corredata della richiesta documentazione.

La decisione di autorizzazione è comunque adottata dalla Banca centrale europea entro dodici mesi dalla data di ricezione della domanda di autorizzazione regolare e completa.

(6) Si rammenta che ai sensi dell'art. 1, commi 3-*bis* e 3-*ter* TUB, le norme del medesimo Testo Unico che fanno riferimento: i) "al consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo e agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione e ai suoi componenti"; ii) "al collegio sindacale, ai sindaci ed all'organo che svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione e ai loro componenti".

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 1 – Autorizzazione all'attività bancaria

Sezione V – Autorizzazione all'attività bancaria per le società di nuova costituzione

4. Iscrizione all'albo e altri adempimenti

La banca inoltra alla Banca d'Italia il certificato che attesta la data di iscrizione della società nel registro delle imprese (7). A decorrere da tale data, la Banca d'Italia iscrive la banca all'albo di cui all'art. 13 TUB (8).

La banca invia, altresì, copia del certificato attestante l'adesione a uno dei sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti in Italia, ai sensi dell'art. 96 TUB. La banca è inoltre tenuta ad aderire a un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela previsto dall'art. 128-*bis* TUB (9)(10).

Successivamente all'iscrizione all'albo, la banca comunica alla Banca d'Italia l'avvio della propria operatività. Prima di avviare l'operatività con assegni o nel comparto delle carte di pagamento, la nuova banca è tenuta inoltre ad assolvere gli obblighi previsti dalla disciplina della Centrale di Allarme Interbancaria (11).

5. Decadenza e revoca dell'autorizzazione

La decadenza dall'autorizzazione è dichiarata qualora la banca non abbia iniziato a operare entro il termine di un anno dal rilascio dell'autorizzazione oppure vi rinunci espressamente entro lo stesso termine.

In presenza di giustificati motivi, su richiesta della banca interessata presentata almeno 60 giorni prima della scadenza del termine, può essere consentito un limitato periodo di proroga per l'inizio dell'operatività, di norma non superiore a 3 mesi.

Fermi restando i casi di revoca consentiti dall'ordinamento, l'autorizzazione è revocata nei casi previsti dall'art. 14, co. 3-*bis* e 3-*ter*, del TUB.

Le pronunce di decadenza e i provvedimenti di revoca sono adottati dalla Banca centrale europea secondo quanto previsto dall'RQMVU.

Nei casi di decadenza e revoca dell'autorizzazione, la società modifica l'oggetto sociale per escludere lo svolgimento dell'attività bancaria, oppure dispone la liquidazione.

(7) L'iscrizione nel registro delle imprese non è consentita in mancanza dell'autorizzazione di cui alle presenti disposizioni. Qualora l'iscrizione nel registro delle imprese sia avvenuta nonostante la mancanza o l'invalidità dell'autorizzazione, la Banca d'Italia è legittimata a proporre istanza per la cancellazione della società dal registro delle imprese (cfr. art. 223-*quater* disp. att. codice civile).

(8) Cfr. Cap. 4, Sez. II, par. 2.

(9) Cfr. Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, emanate dalla Banca d'Italia il 18/06/2009 e successive modifiche e integrazioni.

(10) Nei casi di autorizzazione ai sensi della Sez. VII, in relazione all'obbligo di adesione al sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela previsto dall'art. 32-*ter* TUF, cfr. Delibera Consob n. 19602 del 4 maggio 2016 (Regolamento di attuazione dell'art. 2, commi 5-*bis* e 5-*ter*, del Decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179).

(11) Regolamento del Governatore della Banca d'Italia del 29 gennaio 2002, come successivamente integrato e modificato.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 1 – Autorizzazione all'attività bancaria

Sezione VI – Autorizzazione all'attività bancaria per le società già esistenti

SEZIONE VI

AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ BANCARIA PER LE SOCIETÀ GIÀ ESISTENTI

1. Procedura di autorizzazione

Le società già esistenti che intendono svolgere l'attività bancaria deliberano la modifica dell'oggetto sociale e apportano le altre modifiche statutarie necessarie.

La domanda di autorizzazione all'attività bancaria è inviata dopo l'approvazione della delibera di modifica dell'atto costitutivo e prima che di tale atto venga richiesta l'iscrizione nel registro delle imprese (1).

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rispetto delle stesse condizioni stabilite per le società di nuova costituzione (cfr. Sez. V).

Per ciò che concerne l'iscrizione all'albo e gli altri adempimenti nonché la disciplina della decadenza e revoca dell'autorizzazione, si rinvia alle disposizioni di cui alla Sez. V, par. 4 e 5.

2. Programma di attività

Nel programma di attività, oltre a quanto previsto alla Sez. III, la società deve descrivere:

- le attività svolte in precedenza, allegando i bilanci degli ultimi tre esercizi;
- le iniziative che intende adottare, e i relativi tempi di attuazione, per adeguare le risorse umane e tecniche all'esercizio dell'attività bancaria.

La Banca centrale europea e la Banca d'Italia, nell'ambito delle valutazioni inerenti al programma di attività, accertano che le attività finanziarie che la società intende svolgere non violino le riserve di attività previste dalla legge e può chiedere la dismissione di determinati settori di attività o limitarne l'articolazione territoriale. Nelle valutazioni, particolare attenzione è riservata alle attività svolte in precedenza e ai risultati economici conseguiti.

3. Accertamento dell'esistenza del patrimonio e altre verifiche

Nell'ambito del procedimento di autorizzazione, la Banca d'Italia può richiedere una verifica in ordine alla funzionalità complessiva della struttura aziendale nonché all'esistenza e all'ammontare del patrimonio della società. A tal fine, la Banca d'Italia può disporre l'accesso di propri ispettori oppure richiedere alla società una perizia da parte di soggetti terzi.

La Banca d'Italia, con riferimento al tipo di attività svolta dalla società, può indicare ulteriori aspetti che devono formare oggetto della perizia e di cui deve essere dato conto nella relazione.

(1) L'iscrizione nel registro delle imprese non è consentita in mancanza dell'autorizzazione di cui alle presenti disposizioni. Qualora l'iscrizione nel registro delle imprese sia avvenuta nonostante la mancanza o l'invalidità dell'autorizzazione, la Banca d'Italia è legittimata a proporre istanza per la cancellazione della società dal registro delle imprese (cfr. art. 223-*quater* disp. att. codice civile).

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 1 – Autorizzazione all'attività bancaria

Sezione VII – Autorizzazione all'esercizio di servizi e attività di investimento

SEZIONE VII

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI SERVIZI E ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

1. Premessa

La presente Sezione fissa le procedure e condizioni che le banche italiane devono osservare per essere autorizzate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del TUF e nel rispetto del riparto di competenze previsto dall'RMVU e dall'RQMVU (1).

2. Domanda di autorizzazione

Le banche costituenti che intendono prestare servizi e attività di investimento presentano alla Banca d'Italia apposita domanda di autorizzazione, a firma del legale rappresentante, contestualmente alla domanda di autorizzazione all'attività bancaria (2).

La domanda indica i servizi e le attività per i quali è richiesto il rilascio dell'autorizzazione ed è corredata della delibera assunta in proposito dall'organo con funzione di supervisione strategica, della relazione illustrativa di cui all'Allegato B e dell'attestazione dell'adesione a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto ai sensi dell'art. 59 TUF.

Nella delibera sono analiticamente indicate le valutazioni effettuate dall'istante in ordine all'economicità dell'iniziativa, con particolare riguardo all'analisi dei costi che l'azienda dovrà sostenere per svolgere i servizi e le attività di investimento.

3. Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione è valutata l'idoneità della struttura tecnico-organizzativa aziendale ad assicurare il rispetto della disciplina dei servizi e delle attività di investimento (3) e la sana e prudente gestione della banca. È sentita la Consob, ai sensi dell'articolo 19, co. 4, del TUF.

L'autorizzazione è rilasciata, *mutatis mutandis*, secondo quanto previsto alla Sez. V, par. 3.

(1) Cfr., in particolare, Art. 78(5) RQMVU. Come chiarito dalla Banca centrale europea, l'autorizzazione all'esercizio di servizi e attività d'investimento è gestita nell'ambito della procedura comune del *licensing*; cfr. *ECB Letter to banks, Additional clarification regarding the ECB's competence to exercise supervisory powers granted under national law, of 20 June 2017* (SSM/2017/0140):

<https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/letterstobanks/html/index.en.html>.

(2) In tal caso, si applica la disciplina dei procedimenti amministrativi connessi (cfr. art. 1 del Regolamento del 25 giugno 2008).

(3) In particolare, nel caso di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione o di sistemi organizzati di negoziazione, il rispetto dei requisiti di cui alla Parte III del TUF.

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 1 – Autorizzazione all'attività bancaria

Sezione VII – Autorizzazione all'esercizio di servizi e attività di investimento

4. Domanda di autorizzazione, o di estensione della stessa, all'esercizio di servizi e attività di investimento successivamente al rilascio dell'autorizzazione bancaria

Quando l'autorizzazione alla prestazione di servizi e attività d'investimento è richiesta successivamente al rilascio dell'autorizzazione all'attività bancaria, ovvero quando le banche intendono ampliare il numero di servizi e attività d'investimento, per i quali sono già state autorizzate, esse presentano alla Banca d'Italia la relativa domanda.

Alla domanda e alla sua valutazione si applica, *mutatis mutandis*, quanto previsto ai parr. 2 e 3. La banca allega un nuovo programma di attività ai sensi della Sez. III.

5. Decadenza e revoca dall'autorizzazione

Le pronunce di decadenza e i provvedimenti di revoca dell'autorizzazione all'esercizio di servizi e attività d'investimento sono adottati, rispettivamente, ai sensi degli artt. 19, co. 4-*bis*, e 20-*bis*, co. 4, del TUF. Si applica l'ipotesi di proroga di cui alla Sez. V, par. 5.

Le pronunce di decadenza e i provvedimenti di revoca dell'autorizzazione possono riguardare anche solo alcuni dei servizi e attività d'investimento cui la banca è autorizzata. In questi casi la banca modifica l'oggetto sociale per escludere l'esercizio dei servizi e delle attività d'investimento.

Le pronunce di decadenza e i provvedimenti di revoca sono adottati in accordo al riparto di competenze previsto dall'RQMVU. Prima dell'adozione, è sentita la Consob.

6. Obblighi informativi

Le banche comunicano senza indugio alla Banca d'Italia le date di inizio, di eventuale interruzione e di riavvio dell'esercizio di ogni servizio e attività di investimento autorizzati.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 1 – Autorizzazione all'attività bancaria

Sezione VIII – Filiazioni di banche estere

SEZIONE VIII

FILIAZIONI DI BANCHE ESTERE

1. Filiazioni di banche comunitarie

Per il rilascio dell'autorizzazione all'attività bancaria nei confronti di filiazioni di banche comunitarie si applicano le disposizioni contenute nelle Sezioni da I a VII.

Nei casi di banche comunitarie stabilite in Stati non partecipanti al MVU, la Banca centrale europea rilascia l'autorizzazione previa consultazione delle autorità competenti dello Stato d'origine della banca comunitaria, ai sensi dell'art. 16 CRD IV (1).

2. Filiazioni di banche extracomunitarie

Per il rilascio dell'autorizzazione all'attività bancaria a filiazioni di banche extracomunitarie si applicano le disposizioni contenute nelle Sezioni da I a VII. La Banca centrale europea e la Banca d'Italia, ai fini di una sana e prudente gestione della banca da autorizzare, valutano le seguenti condizioni:

- che nello Stato d'origine della banca che costituisce la filiazione vi sia una regolamentazione tale da non impedire un esercizio efficace delle funzioni di vigilanza con riferimento al gruppo di appartenenza della banca di origine e ad eventuali stretti legami tra la filiazione, i soggetti del suo gruppo di appartenenza, e altri soggetti;
- che esistano accordi in materia di scambio di informazioni oppure non vi siano ostacoli allo scambio di informazioni con le autorità di vigilanza dello Stato d'origine della banca che costituisce la filiazione;
- che lo Stato d'origine della banca che costituisce la filiazione non sia considerato “non cooperativo” dalla *Financial Action Task Force* (FATF) o non abbia adottato misure coerenti con le raccomandazioni emanate da quest'ultima;
- che le autorità di vigilanza dello Stato d'origine abbiano manifestato il preventivo consenso alla costituzione in Italia di una filiazione da parte della banca da esse vigilata;
- che le autorità di vigilanza dello Stato d'origine abbiano fornito un'attestazione in ordine alla solidità patrimoniale, all'adeguatezza delle strutture organizzative, amministrative e contabili della casa madre o del gruppo bancario di appartenenza.

La Banca centrale europea e la Banca d'Italia possono limitare l'ambito operativo della filiazione bancaria se sussistono esigenze di vigilanza.

(1) Rimangono fermi gli altri obblighi di preventiva consultazione ai sensi dell'art. 16 CRD IV.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 1 – Autorizzazione all'attività bancaria

Allegato A – Schema della relazione sul governo societario e sulla struttura organizzativa

Allegato A

SCHEMA DELLA RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PARTE I

Sistema di amministrazione e controllo

Nell'ambito del generale progetto di governo societario (1), indicare fra l'altro il sistema di amministrazione e controllo adottato, con particolare riferimento alle soluzioni organizzative scelte per assicurare l'efficienza dell'azione aziendale, la dialettica nel processo decisionale, la professionalità, composizione e funzionalità degli organi, il presidio dei conflitti d'interesse e delle operazioni con parti correlate, nel rispetto delle disposizioni emanate in materia dalla Banca d'Italia.

PARTE II

Struttura organizzativa e sistema dei controlli interni

1. Descrivere (anche mediante grafico) l'organigramma/funzionigramma aziendale (includendo anche l'eventuale rete periferica, con indicazione dei nominativi dei preposti alle varie unità, nonché il tipo di rapporto esistente con detti preposti o altri collaboratori diretti o indiretti della società).
2. Descrivere le deleghe attribuite ai vari livelli dell'organizzazione aziendale, i relativi limiti operativi, le modalità di controllo del delegante sull'azione del delegato.
3. Per le funzioni aziendali di controllo:
 - descrivere l'articolazione del sistema dei controlli interni, evidenziando i compiti e le prerogative attribuite alle diverse funzioni nonché le modalità organizzative adottate per assicurare il rispetto della disciplina in materia di sistema dei controlli interni;
 - nell'ambito dei gruppi bancari, in caso di accentramento, in tutto o in parte, delle funzioni di controllo mediante esternalizzazione delle stesse dalle società controllate alla capogruppo, descrivere i presidi adottati per evitare l'introduzione di elementi di fragilità connessi con la minore vicinanza delle funzioni aziendali di controllo ai punti operativi che generano i rischi;
 - fornire adeguati ragguagli informativi su: oggetto, metodologie e frequenza dei controlli sui rischi assunti o assumibili nei diversi ambiti di operatività della banca e i flussi informativi che devono essere assicurati agli organi aziendali; indicatori e strumenti a supporto dell'attività di analisi; regolamenti interni;
 - definire la dotazione quali-quantitativa di personale, indicando i responsabili delle funzioni aziendali di controllo e i relativi requisiti di professionalità.

(1) Cfr. Titolo IV, Cap. 1.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 1 – Autorizzazione all'attività bancaria

Allegato A – Schema della relazione sul governo societario e sulla struttura organizzativa

4. Per le funzioni di controllo esternalizzate:

- descrivere la politica aziendale in materia di esternalizzazione con particolare riferimento all'esternalizzazione delle funzioni aziendali di controllo ove consentita dalla disciplina in materia di sistema dei controlli interni;
- descrivere il profilo professionale dell'*outsourcer* individuato, allegando alla relazione l'accordo redatto ai sensi della disciplina in materia di sistema dei controlli interni;
- illustrare i presidi organizzativi idonei ad assicurare agli *outsourcer* una piena accessibilità a tutte le informazioni utili per la valutazione dei processi e dei rischi nei limiti dei compiti affidati;
- descrivere le modalità e la frequenza con cui gli organi aziendali verificano l'attività di controllo esternalizzata;
- individuare il ruolo di referente per le attività esternalizzate, assicurandone l'autonomia e l'indipendenza;
- definire frequenza e contenuto dei flussi informativi.

5. Con riferimento alla rete distributiva:

- indicare il numero delle succursali e descriverne i relativi ambiti operativi, la dotazione tecnica e di risorse umane, il profilo professionale del responsabile della struttura;
- illustrare il numero di soggetti esterni di cui si avvale per la distribuzione dei prodotti, allegando alla relazione un'attestazione circa l'iscrizione di tali soggetti ai rispettivi albi;
- descrivere le modalità di coordinamento, monitoraggio e controllo dei canali distributivi previsti, indicando la struttura responsabile a livello centralizzato e i relativi flussi informativi.

PARTE III

Gestione dei rischi

Descrivere le strutture coinvolte nel processo ICAAP/ILAAP e le relative modalità, periodicità e responsabilità di svolgimento di tale processo.

Descrivere il processo di gestione dei rischi e i presidi organizzativi approntati per identificare, misurare o valutare, monitorare, attenuare e comunicare ai livelli appropriati ciascuna tipologia di rischio rilevante. Per ciascuna delle categorie di rischio indicate di seguito fornire le relative informazioni.

Rischio di credito e controparte

1. Descrivere le politiche di credito seguite (target di clientela, fissazione dei tassi, ecc.).
2. Descrivere il processo che presiede all'erogazione dei crediti, indicando i criteri utilizzati per la misurazione del rischio di credito e le fonti informative e tecniche di

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 1 – Autorizzazione all'attività bancaria

Allegato A – Schema della relazione sul governo societario e sulla struttura organizzativa

supporto alla valutazione del merito di credito, trasmettendo il relativo regolamento dal quale risultino in particolare i soggetti a vario titolo coinvolti.

3. Descrivere le competenze deliberative nella fase di concessione del credito, classificazione delle esposizioni deteriorate, svalutazione e imputazione delle perdite a conto economico.
4. Descrivere i meccanismi di controllo e coordinamento adottati in caso di delega alle succursali di compiti istruttori, con particolare riferimento alle attività relative alla valutazione del merito creditizio.
5. Descrivere gli strumenti e le modalità di monitoraggio del portafoglio crediti e le procedure di recupero crediti utilizzate.
6. Descrivere, se rilevante, il processo di gestione e controllo del rischio di controparte.

Rischio di mercato

1. Indicare le tipologie di rischio di mercato rilevanti per la banca.
2. Descrivere le procedure di controllo utilizzate con riferimento alle diverse tipologie di rischio di mercato e al rischio di cambio.
3. Indicare i limiti operativi imposti, i criteri per la loro determinazione e le procedure previste in caso di supero dei medesimi.

Rischio di liquidità

1. Descrivere il processo di gestione e controllo del rischio di liquidità, indicando gli strumenti di misurazione e monitoraggio utilizzati e i relativi compiti e responsabilità delle diverse funzioni aziendali coinvolte.
2. Descrivere sinteticamente le procedure predisposte per le situazioni di emergenza.

Altri rischi

1. Descrivere i presidi organizzativi e di controllo per assicurare il rispetto della disciplina in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia.
2. Indicare il Responsabile Aziendale Antiriciclaggio (RAA) e descriverne il profilo professionale.
3. Effettuare la mappatura degli adempimenti operativi a carico degli addetti ai vari livelli e le procedure informatiche predisposte per l'osservanza della normativa.
4. Definire i vari livelli di responsabilità nell'ambito degli adempimenti relativi alla normativa di cui ai punti precedenti, con particolare riferimento agli adempimenti inerenti all'alimentazione dell'Archivio Unico Informatico (AUI) e la segnalazione delle operazioni sospette.
5. Illustrare le iniziative di formazione per il personale.
6. Descrivere i presidi organizzativi approntati per garantire il rispetto della disciplina in materia di trasparenza e correttezza delle relazioni con la clientela, anche con riferimento alle procedure adottate per la trattazione dei reclami.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 1 – Autorizzazione all'attività bancaria

Allegato A – Schema della relazione sul governo societario e sulla struttura organizzativa

7. Descrivere i presidi organizzativi approntati e i contratti di assicurazione stipulati per mitigare i diversi rischi operativi.
8. Descrivere le specifiche procedure poste in essere nel caso di utilizzo di reti distributive informatiche (es. internet).
9. Indicare le altre tipologie di rischi censite (es. rischio operativo, rischio strategico, rischio reputazionale, rischio tecnologico, rischio di *outsourcing*, ecc.).

PARTE IV

Sistemi informativi e sicurezza informatica

Descrivere le caratteristiche del sistema informativo in relazione alle proprie esigenze operative e al fabbisogno informativo degli organi aziendali per assumere decisioni consapevoli e coerenti con gli obiettivi aziendali e definire il sistema di gestione della sicurezza informatica. A tal fine descrivere:

1. i ruoli e le responsabilità attribuiti agli organi e alle funzioni aziendali in materia di sviluppo e gestione dei sistemi informativi, con particolare riferimento all'organizzazione della funzione ICT;
2. il processo di analisi del rischio informatico e la sua interazione con il rischio operativo;
3. il sistema di gestione della sicurezza informatica, con particolare riferimento: alla *policy* di sicurezza informatica; alle misure adottate per assicurare la sicurezza dei dati e il controllo degli accessi, incluse quelle dedicate alla sicurezza dei servizi telematici per la clientela; alla gestione dei cambiamenti e degli incidenti di sicurezza; alla disponibilità delle informazioni e dei servizi ICT;
4. il sistema di gestione dei dati;
5. le politiche di esternalizzazione di sistemi e servizi ICT, con particolare riferimento all'esternalizzazione di sistemi informativi critici.

PARTE V

Continuità operativa

Descrivere sinteticamente il piano di continuità operativa, con particolare riferimento ai presidi adottati per garantire la continuità operativa dei processi a rilevanza sistemica, se rilevanti per la banca.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 1 – Autorizzazione all'attività bancaria

Allegato B – Schema della relazione illustrativa sull'esercizio di servizi e attività d'investimento

Allegato B

SCHEMA DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULL'ESERCIZIO DI SERVIZI E ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

La relazione attiene alla verifica del potenziale rispetto dei requisiti in materia di:

- organizzazione e gestione per la prestazione dei servizi e delle attività di investimento (“servizi e attività”);
- correttezza e trasparenza dei comportamenti nella prestazione dei servizi e delle attività.

La relazione è ripartita in due sezioni e integra i dati e le informazioni relativi all'operatività aziendale forniti con il programma d'attività (Sez. III, parr. 1.1 e 1.2), nonché le informazioni contenute nella relazione sul governo societario e sulla struttura organizzativa (Sez. III, par. 1.3).

Sezione A

La relazione concerne:

- la descrizione dei fattori strategici, di mercato e di prodotto presi in considerazione ai fini dell'avvio dei servizi e delle attività oggetto dell'istanza di autorizzazione;
- l'impatto sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria atteso dallo svolgimento dei servizi e delle attività d'investimento, nonché degli eventuali servizi accessori e delle attività connesse e strumentali (le stime, che devono riferirsi ad un triennio, vanno effettuate anche ipotizzando scenari di mercato avversi). In particolare, vanno analiticamente indicati volumi, costi operativi e risultati economici, con specifica evidenza delle ipotesi sulle quali si basano le proiezioni aziendali, nonché i riflessi sulla situazione patrimoniale derivanti dalla prestazione dei servizi e delle attività;
- la descrizione della struttura organizzativa e degli interventi organizzativi necessari al fine di assicurare il rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di prestazione dei servizi e delle attività d'investimento da parte delle banche, anche con riferimento all'eventuale ricorso ad agenti collegati. In tale ambito sono, in particolare, forniti ragguagli sugli aspetti di seguito indicati:
 1. investimenti attuati, in corso di attuazione e/o programmati (ammontare, finalità e tempi di realizzazione previsti);
 2. la descrizione delle unità organizzative della banca/del gruppo coinvolte nella prestazione dei servizi e attività (riferimento alla normativa interna con la quale vengono formalizzati compiti e responsabilità), delle modalità operative e delle procedure che si intende adottare. In caso di *outsourcing* di funzioni operative essenziali o importanti, descrivere le funzioni esternalizzate e le misure adottate per mitigare i relativi rischi;
 3. livello di integrazione del sistema informativo relativamente agli applicativi di front office, *back office* e contabilità nonché ampiezza delle aree di manualità;

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 1 – Autorizzazione all'attività bancaria

Allegato B – Schema della relazione illustrativa sull'esercizio di servizi e attività d'investimento

4. incidenza sull'organico complessivo delle risorse assegnate alle unità coinvolte nella prestazione dei servizi e attività (eventuale piano di assunzioni e relativo stato di attuazione, oppure indicazione del personale da impiegare per lo svolgimento dei servizi e attività di cui si richiede l'autorizzazione; iniziative di formazione destinate al personale da adibire alla prestazione dei servizi e attività attuati e programmati);
5. presidi di controllo di 1°, 2° e 3° livello previsti in relazione alla prestazione dei nuovi servizi e attività; strutture e risorse dedicate. Specifici riferimenti sono resi sulle modalità di controllo dell'attività fuori sede (in particolare, indicare tipologia e periodicità dei controlli a distanza e in loco nonché delle eventuali verifiche di *customer satisfaction* finalizzate a instaurare un contatto diretto con la clientela servita da canali distributivi alternativi agli sportelli);
6. sistema di reporting, con indicazione dei relativi destinatari (organi sociali, alta direzione, funzioni di controllo, altre funzioni).

Sezione B

La relazione contiene:

- l'illustrazione di ciascuno dei servizi e delle attività per i quali si richiede l'autorizzazione: tipologie di operazioni previste (ivi compresi gli strumenti finanziari da commercializzare); mercati e tipologia di clientela di riferimento; sedi individuate per l'esecuzione degli ordini; informazioni sui servizi accessori che saranno eventualmente esercitati congiuntamente ai servizi e alle attività di investimento di cui si richiede l'autorizzazione;
- informazioni sull'eventuale intenzione di ricorrere ad agenti collegati per l'offerta di servizi e attività d'investimento;
- l'indicazione dei canali distributivi che verrebbero utilizzati (con specifica indicazione dell'eventuale ricorso all'offerta fuori sede e/o a strumenti di comunicazione a distanza, ovvero del ricorso a pratiche di vendita abbinata) e degli eventuali ambiti in cui verrebbe adottata la modalità *execution only*. La descrizione delle relative modalità organizzative finalizzate ad assicurare il rispetto delle regole di condotta, con particolare riferimento all'offerta fuori sede / promozione e collocamento a distanza;
- la politica di remunerazione adottata per la commercializzazione di servizi, attività e prodotti finanziari, anche con riferimento all'eventuale offerta fuori sede;
- la descrizione delle aree operative (anche con riferimento a circostanze connesse con l'articolazione del gruppo di appartenenza) in cui potrebbero verificarsi potenziali conflitti di interesse con indicazione dei soggetti rilevanti; le misure adottate al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni normative in materia di operazioni personali e le misure idonee ad identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse, anche in caso di offerta o consulenza da parte della banca di prodotti di propria emissione;
- la descrizione delle misure adottate al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni normative in materia di incentivi, anche nell'eventualità in cui la banca presti il servizio di consulenza su base indipendente o produca o disponga la produzione di ricerche in materia di investimento;
- le procedure volte ad assicurare una sollecita trattazione dei reclami;

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 1 – Autorizzazione all'attività bancaria

Allegato B – Schema della relazione illustrativa sull'esercizio di servizi e attività d'investimento

- l'illustrazione dei presidi (contrattuali, organizzativi, procedurali e di controllo) predisposti al fine di minimizzare il rischio che l'attività concretamente svolta da dipendenti e collaboratori a contatto con la clientela sfoci nella prestazione del servizio di consulenza (solo nell'ipotesi in cui l'istanza non contempli la prestazione di tale servizio);
- l'illustrazione della natura delle strategie di negoziazione algoritmica e dei parametri o limiti di negoziazione a cui il sistema è soggetto, nonché delle misure e dei controlli dei sistemi e del rischio volti a garantire che i sistemi di negoziazione siano resilienti e rispettino i requisiti gestionali previsti dalle norme applicabili;
- la descrizione delle regole, procedure e dispositivi adottati per assicurare il rispetto dei requisiti relativi alla gestione di un sistema multilaterale di negoziazione e/o di un sistema organizzato di negoziazione;
- la descrizione delle misure adottate relative alla creazione, offerta e distribuzione dei prodotti finanziari agli investitori (cd. *product governance*);
- la descrizione delle procedure finalizzate all'esercizio dei servizi e delle attività di investimento e al rispetto delle regole di trasparenza e correttezza.

Per la prestazione dei servizi di esecuzione di ordini / ricezione e trasmissione di ordini e di gestione di portafogli, la relazione descrive:

1. le procedure che garantiscono l'indirizzamento dell'ordine del cliente verso la sede di esecuzione migliore (ad es. adozione di un algoritmo di *execution policy*);
2. le modalità individuate per il controllo dell'efficacia delle relative strategie di esecuzione / trasmissione degli ordini;
3. le misure adottate al fine di dimostrare ai clienti che ne dovessero far richiesta di aver eseguito gli ordini in conformità delle predette strategie.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 3 – Banche e società finanziarie comunitarie in Italia

TITOLO I

Capitolo 3

**BANCHE E SOCIETÀ FINANZIARIE
COMUNITARIE IN ITALIA**

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 3 – Banche e società finanziarie comunitarie in Italia

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

TITOLO I - Capitolo 3

BANCHE E SOCIETÀ FINANZIARIE COMUNITARIE IN ITALIA

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Fonti normative

La materia è regolata:

- dall’RMVU;
- dall’RQMVU, in particolare dalla Parte II, Tit. 3;
- dalle seguenti disposizioni del TUB:
 - art. 13, che prevede, tra l'altro, l'iscrizione delle succursali di banche comunitarie all'albo;
 - art. 15, co. 3, che disciplina l'insediamento in Italia delle succursali di banche comunitarie;
 - art. 16, co. 3 e 5, riguardanti la libera prestazione di servizi delle banche comunitarie in Italia;
 - art. 17, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di disciplinare l'esercizio in Italia di attività non ammesse al mutuo riconoscimento da parte di banche comunitarie;
 - art. 18, co. 2 e 5, che disciplina il mutuo riconoscimento delle società finanziarie e il potere di adottare provvedimenti straordinari nei confronti delle stesse;
 - art. 51, 54, co. 3, e 55, che disciplinano rispettivamente la vigilanza informativa, la vigilanza ispettiva e i controlli sulle succursali in Italia di banche comunitarie da parte della Banca d'Italia;
 - art. 79, in tema di provvedimenti straordinari;
 - Tit. IV, Capo I, Sez. III-*bis*, sul riconoscimento delle procedure di risanamento e liquidazione delle banche operanti in ambito comunitario;
- dalle seguenti disposizioni del TUF:
 - art. 7-*quater*, che disciplina i poteri ingiuntivi nei confronti degli intermediari comunitari;
 - art. 29-*bis*, che disciplina lo stabilimento delle succursali e il regime di libera prestazione di servizi e attività d’investimento da parte di banche comunitarie in Italia;
- dal regolamento delegato (UE) n. 1151/2014 della Commissione del 4 giugno 2014 che integra la CRD IV per quanto riguarda norme tecniche di regolamentazione relative alle informazioni da notificare nell'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi;

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 3 – Banche e società finanziarie comunitarie in Italia

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

- dal regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2014 della Commissione del 27 agosto 2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda formati standard, modelli e procedure per le notifiche relative all'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi ai sensi della CRD IV;
- dal regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione del 29 giugno 2016, che specifica le informazioni che devono essere comunicate dalle imprese di investimento, dai gestori del mercato e dagli enti creditizi ai sensi della MiFID2;
- dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione del 14 dicembre 2017 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda formati standard, modelli e procedure per la trasmissione delle informazioni ai sensi della MiFID2.

Vengono inoltre in rilievo:

- la CRD IV, in particolare il Tit. V e le disposizioni transitorie del Tit. XI, Capo 1;
- la MiFID2, in particolare il Titolo II, Capitolo 3;
- il regolamento delegato (UE) 524/2014 della Commissione del 12 marzo 2014, che specifica le informazioni che le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante si forniscono reciprocamente;
- il regolamento di esecuzione (UE) 620/2014 della Commissione del 4 giugno 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante;
- il decreto del Ministro del tesoro n. 436659 del 28 dicembre 1992 relativo ai controlli sulle succursali in Italia di banche comunitarie.

I rinvii alle disposizioni europee inseriti nelle note a piè di pagina del presente Capitolo sono puramente orientativi, per agevolare la composizione del quadro normativo complessivo.

2. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- “*banche comunitarie*”, le banche di cui all'art. 1, co. 2, lett. b), ovvero che hanno la sede legale e l'amministrazione centrale negli Stati membri dell'UE. A questi ultimi sono equiparati gli altri Stati membri dello Spazio economico europeo;
- “*attività ammesse al mutuo riconoscimento*”, le attività di cui all'art. 1, co. 2, lett. f), TUB;
- “*servizi e attività di investimento*”, i servizi e le attività di cui all'art. 1, co. 5 del TUF;
- “*succursale*”, la struttura di cui all'art. 4, par. 1, punto 17 CRR, tenuto conto del Cap. 5, Sez. I, par. 5 (*Linee di orientamento*);
- “*agente collegato*”, il soggetto di cui all'art. 1, co. 5-*septies*.2 del TUF;
- “*prestazione di servizi senza stabilimento*”, lo svolgimento di operazioni bancarie e finanziarie, ivi incluso l'esercizio di servizi e attività d'investimento, nel territorio della Repubblica e in mancanza di succursali, o di agenti collegati ai sensi dell'art. 29-*bis*, co. 1

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 3 – Banche e società finanziarie comunitarie in Italia

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

TUF, con o senza un'organizzazione temporanea. Le modalità operative che ricadono in tali fattispecie sono individuate nel Cap. 6, Sez. I, par. 2;

- "*ufficio di rappresentanza*", una struttura che la banca utilizza esclusivamente per svolgere attività promozionale e di studio dei mercati.

3. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano alle banche comunitarie e alle società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dell'art. 18, co. 2, TUB.

4. Procedimenti amministrativi

Si indicano qui di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

- *autorizzazione all'esercizio di attività diverse da quelle ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dell'art. 17 TUB* (Sez. II, par. 3; termine: 120 giorni);
- *provvedimenti straordinari ai sensi dell'art. 79 TUB* (Sez. IV; termine: 90 giorni);
- *provvedimenti ingiuntivi ai sensi dell'art. 7-quater TUF* (Sez. IV; termine: 90 giorni).

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 3 – Banche e società finanziarie comunitarie in Italia

Sezione II – Stabilimento in Italia di banche comunitarie

SEZIONE II

STABILIMENTO IN ITALIA DI BANCHE COMUNITARIE

1. Primo insediamento (1)

Le comunicazioni concernenti il primo insediamento in Italia da parte di banche comunitarie sono trasmesse alla Banca d'Italia (2)(3), salvo il caso di ricorso a agenti collegati ai sensi dell'art. 29-bis, co. 1, del TUF.

La banca comunitaria avvia l'operatività in Italia dopo avere espletato gli adempimenti previsti da leggi e disposizioni amministrative vigenti in Italia per l'apertura di sedi secondarie di società estere e dopo che la succursale è stata iscritta all'albo di cui all'art. 13 TUB (4). L'avvio dell'operatività è comunicato alla Banca d'Italia (5).

L'avvio dell'operatività e le successive variazioni della succursale di primo insediamento sono registrati nell'archivio G.I.A.V.A. (Gestione Integrata Albi di Vigilanza e Anagrafi) a cura della Banca d'Italia (6).

Per l'esercizio dei servizi e delle attività d'investimento, le banche comunitarie possono ricorrere ad agenti collegati stabiliti in Italia, ai sensi dell'articolo 29-bis, co. 1 del TUF e delle disposizioni attuative della Consob.

2. Modifiche alle informazioni comunicate (7)

Le modifiche alle informazioni previste all'art. 35, par. 2, lettere b), c) o d), CRD IV, inclusa l'apertura di un insediamento successivo, sono comunicate alla Banca d'Italia che, se necessario, indica alla banca comunitaria le condizioni da rispettare.

In caso di ricorso ad agenti collegati stabiliti in Italia per l'esercizio di servizi e attività d'investimento, si applica quanto previsto ai sensi dell'art. 29-bis, co. 1, del TUF e delle disposizioni attuative della Consob.

(1) Cfr. art. 35 CRD IV; art. 13, par. 1-3 e art. 14 RQMVU.

(2) Se predisposta in formato elettronico, la comunicazione è inviata alla casella bank.passport@bancaditalia.it; se predisposta in forma cartacea, essa è indirizzata a Via Nazionale, 91 00184 Roma (cfr. art. 3, par. 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2014 della Commissione).

(3) Cfr. art. 6 e 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2014 della Commissione.

(4) Cfr. Capitolo 4, Sez. II, par. 2.

(5) In caso di insediamento contemporaneo di più succursali la banca comunitaria identifica nella comunicazione la succursale principale, deputata ad intrattenere i rapporti con l'autorità competente (c.d. succursale di primo insediamento).

(6) Cfr. Comunicazione del 30 aprile 2015 recante le istruzioni per gli intermediari sul "Nuovo archivio elettronico delle succursali di banche, Istituti di pagamento e Istituti di moneta elettronica e dei dati anagrafici relativi agli OICR".

(7) Cfr. art. 36, par. 3, CRD IV; art. 13, par. 4 RQMVU; art. 4 del regolamento delegato (UE) n. 1151/2014 della Commissione; artt. 8 e 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2014 della Commissione.

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 3 – Banche e società finanziarie comunitarie in Italia

Sezione II – Stabilimento in Italia di banche comunitarie

3. Attività esercitabili

Le succursali, nel rispetto delle norme di interesse generale vigenti in Italia, possono esercitare le attività ammesse al mutuo riconoscimento indicate nella comunicazione iniziale dell'autorità dello Stato d'origine o nelle successive modifiche.

Le succursali possono anche esercitare in Italia attività diverse da quelle ammesse al mutuo riconoscimento previa autorizzazione dell'Autorità di vigilanza e al verificarsi delle seguenti condizioni:

- le attività in questione sono effettivamente esercitate dalla banca nello Stato d'origine;
- l'autorità competente dello Stato d'origine è stata informata dell'intenzione della banca comunitaria di svolgere in Italia tali attività attraverso la succursale.

La banca comunitaria allega alla domanda di autorizzazione la documentazione attestante il soddisfacimento delle condizioni sopra elencate.

Nella valutazione della domanda, si tiene conto della circostanza che queste attività possono essere esercitate dalle banche italiane.

4. Disposizioni applicabili

Le disposizioni di vigilanza applicabili alle succursali di banche comunitarie sono riportate nell'Allegato A (8).

5. I controlli

Nei limiti fissati dalle disposizioni europee, è verificata l'osservanza da parte delle succursali di banche comunitarie delle disposizioni richiamate al par. 4, con facoltà di effettuare ispezioni previa consultazione dell'autorità competente dello Stato d'origine (9).

La situazione di liquidità delle succursali è valutata, in collaborazione con le autorità competenti dello Stato d'origine, anche ai fini degli interventi da effettuare direttamente o per il tramite di quelle autorità.

6. Uffici di rappresentanza

Gli uffici di rappresentanza in Italia di banche comunitarie non sono sottoposti alle disposizioni previste ai parr. 1, 3, 4 e 5.

(8) Nell'allegato A sono indicate, a scopo ricognitivo, esclusivamente le disposizioni applicabili contenute nella presente Circolare e nella Circ. 229/1999. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni del TUB e del TUF, nonché di ogni altra disposizione applicabile alle banche comunitarie, in conformità con il rispettivo ambito di applicazione.

(9) Dopo l'ispezione, sono comunicati all'autorità dello Stato d'origine le informazioni ottenute e i risultati pertinenti per la sua valutazione dei profili di rischio della banca o per la stabilità del sistema finanziario italiano. Si rammenta inoltre che, se le autorità competenti di uno Stato comunitario lo richiedono, l'Autorità di vigilanza procede direttamente ad accertamenti ispettivi presso le succursali di banche comunitarie o concorda altre modalità di verifica (art. 54, co. 3 TUB).

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 3 – Banche e società finanziarie comunitarie in Italia

Sezione II – Stabilimento in Italia di banche comunitarie

7. Procedure per le segnalazioni

Fermo restando quanto previsto al paragrafo 1 con riferimento alla succursale di primo insediamento, le banche comunitarie comunicano le informazioni relative alle succursali e agli uffici di rappresentanza in Italia mediante l'apposita procedura informatica "G.I.A.V.A." (10).

(10) Cfr. Comunicazione del 30 aprile 2015 recante le istruzioni per gli intermediari sul "Nuovo archivio elettronico delle succursali di banche, Istituti di pagamento e Istituti di moneta elettronica e dei dati anagrafici relativi agli OICR".

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 3 – Banche e società finanziarie comunitarie in Italia

Sezione III – Prestazione di servizi senza stabilimento in Italia

SEZIONE III

PRESTAZIONE DI SERVIZI SENZA STABILIMENTO IN ITALIA (1)

Le comunicazioni concernenti l'esercizio del diritto alla libera prestazione di servizi da parte delle banche comunitarie – in relazione alle attività ammesse al mutuo riconoscimento – sono trasmesse alla Banca d'Italia, salvo il caso di ricorso a agenti collegati ai sensi dell'art. 29-bis, co. 2, del TUF (2).

Le banche comunitarie operanti in Italia in regime di prestazione di servizi senza stabilimento sono soggette alle disposizioni contraddistinte nell'Allegato A dai numeri 8, 9, 10 e 12.

Le banche comunitarie possono esercitare in Italia senza stabilimento anche attività diverse da quelle ammesse al mutuo riconoscimento previa autorizzazione e al verificarsi delle seguenti condizioni:

- le attività in questione siano effettivamente esercitate dalla banca nello Stato d'origine;
- l'autorità competente dello Stato d'origine sia stata informata dell'intenzione della banca comunitaria di svolgere in Italia tali attività attraverso la libera prestazione di servizi.

Alla domanda di autorizzazione la banca comunitaria allega la documentazione attestante il soddisfacimento delle condizioni sopra elencate.

Nella valutazione della domanda, si tiene conto della circostanza che queste attività possono essere esercitate dalle banche italiane.

(1) Cfr. art. 39 CRD IV; art. 15 e 16 RQMVU.

(2) Se predisposta in formato elettronico, la comunicazione è inviata alla casella bank.passport@bancaditalia.it; se predisposta in forma cartacea, essa è indirizzata a Via Nazionale, 91 00184 Roma (cfr. art. 3, par. 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2014 della Commissione).

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 3 – Banche e società finanziarie comunitarie in Italia

Sezione IV – Provvedimenti straordinari e ingiuntivi

SEZIONE IV

PROVVEDIMENTI STRAORDINARI E INGIUNTIVI

L'Autorità di vigilanza adotta le misure di cui all'art. 79 del TUB ed esercita i poteri ingiuntivi di cui all'art. 7-*quater* del TUF.

I provvedimenti adottati sono comunicati alla banca comunitaria e, nel caso di succursale, anche ai responsabili di quest'ultima. Restano fermi gli altri obblighi di comunicazione a carico dell'Autorità di vigilanza previsti dall'art. 79 del TUB e dall'art. 7-*quater* del TUF.

I destinatari possono richiedere, con istanza motivata, un riesame della situazione ed eventualmente la revoca dei provvedimenti. L'Autorità di vigilanza comunica le proprie determinazioni nel termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 3 – Banche e società finanziarie comunitarie in Italia

Sezione V – Società finanziarie comunitarie ammesse al mutuo riconoscimento

SEZIONE V

SOCIETÀ FINANZIARIE COMUNITARIE AMMESSE AL MUTUO RICONOSCIMENTO

Le società finanziarie con sede legale in uno Stato comunitario che intendono esercitare in Italia attività ammesse al mutuo riconoscimento – attraverso una propria succursale o in regime di libera prestazione di servizi – sono tenute all'osservanza della procedura di comunicazione prevista alle Sezioni II e III.

La comunicazione è accompagnata da un attestato delle autorità competenti dello Stato d'origine che certifica la sussistenza di tutte le condizioni, di seguito elencate, per l'applicazione del mutuo riconoscimento:

- la o le imprese madri della società finanziaria sono autorizzate come banche nello Stato d'origine;
- la o le imprese madri detengono almeno il 90% dei diritti di voto connessi con la detenzione di quote o azioni della società finanziaria;
- la o le imprese madri soddisfano le autorità competenti circa la prudente gestione della società finanziaria e si sono dichiarate garanti in solido degli impegni presi dalla società stessa, con l'assenso delle autorità competenti dello Stato d'origine;
- la società finanziaria è inclusa effettivamente, in particolare per le attività che intende svolgere in Italia, nella vigilanza su base consolidata alla quale è sottoposta l'impresa madre o ciascuna delle imprese madri, ai sensi della CRD IV e del CRR;
- lo statuto della società finanziaria consente l'esercizio delle attività che essa intende svolgere in Italia;
- le attività in questione sono già effettivamente esercitate dalla società finanziaria nello Stato d'origine.

Le società finanziarie sono soggette alle disposizioni di interesse generale che regolano in Italia i rispettivi settori di attività, secondo le stesse modalità previste alle Sezioni II e III. In particolare, in tali disposizioni sono comprese le norme ad esse applicabili del d.lgs. 231/2007 e quelle concernenti l'invio di dati e informazioni nonché quelle riguardanti la conduzione di accertamenti ispettivi. Non si applicano ovviamente le norme in materia di vigilanza prudenziale.

Per quanto attiene ai provvedimenti straordinari, si applicano le disposizioni previste alla Sez. IV.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 3 – Banche e società finanziarie comunitarie in Italia

Allegato A – Disposizioni applicabili

Allegato A

DISPOSIZIONI APPLICABILI (1)

Numero identificativo	Riferimento		Materia
<i>Disposizioni di vigilanza per le banche (Circolare n. 285)</i>			
1	Parte Terza	Cap. 7, Sez. II, par. 4	Centrale dei rischi
2	Parte Prima, Tit. I	Cap. 4	Albo delle banche e dei gruppi bancari
3	Parte Prima, Tit. IV	Cap. 3, Sez. VII	Il sistema dei controlli interni
4	Parte Prima, Tit. IV	Cap. 5	La continuità operativa
5	Parte Terza	Cap. 7	Vigilanza informativa
6	Parte Terza	Cap. 8	Vigilanza ispettiva
7	Parte Terza	Cap. 9	Concessione di finanziamenti da parte di società veicolo per la cartolarizzazione ex L. 130/1999
<i>Istruzioni di vigilanza per le banche (Circolare n. 229)</i>			
8	Tit. I	Cap. 4	Abusivismo
9	Tit. III	Cap. 2	Succursali di banche e società finanziarie, con esclusivo riferimento alle disposizioni in materia di attività bancaria a domicilio del cliente
10	Tit. III	Cap. 5	Cessione di rapporti giuridici a banche (ad eccezione dei parr. 2 e 3 della Sez. II)
11	Tit. V	Cap. 1	Particolari operazioni di credito (Sezioni I, II e III)
12	Tit. V	Cap. 3	Raccolta in titoli delle banche, relativamente alle Sezioni I, II e III
13	Tit. V	Cap. 4	Assegni circolari, titoli speciali dei banchi meridionali

(1) Il presente Allegato indica, a scopo ricognitivo, esclusivamente le disposizioni contenute nella presente Circolare e nella Circolare n. 229/1999.. Rimangono ferme le disposizioni del TUB, del TUF e le altre disposizioni comunque applicabili alle banche comunitarie, conformemente ai rispettivi ambiti di applicazione.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 3 – Banche e società finanziarie comunitarie in Italia

Allegato A – Disposizioni applicabili

Numero identificativo	Riferimento		Materia
14	Tit. V	Cap. 6	Gestione dei fondi pensione e istituzione di fondi pensione aperti da parte di banche
15	Tit. X	Cap. 2	Proroga dei termini legali e convenzionali

Allo scopo di effettuare i controlli di propria competenza nonché di garantire la completezza delle informazioni che riguardano il mercato italiano, la Banca d'Italia si riserva la facoltà di chiedere alle succursali di banche comunitarie i medesimi dati e documenti previsti per le banche autorizzate in Italia, relativi alle operazioni effettuate in Italia. In particolare, la Banca d'Italia può richiedere i dati e le informazioni utili ai fini della rilevazione, prevista della legge 7 marzo 1996, n. 108 "Disposizioni in materia d'usura", dei tassi effettivi globali medi praticati dalla banca comunitaria sul territorio italiano.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 5 – Stabilimento all'estero di banche e società finanziarie italiane

TITOLO I

Capitolo 5

STABILIMENTO ALL'ESTERO DI BANCHE E SOCIETÀ FINANZIARIE ITALIANE

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 5 – Stabilimento all'estero di banche e società finanziarie italiane

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

TITOLO I - Capitolo 5

STABILIMENTO ALL'ESTERO DI BANCHE E SOCIETÀ FINANZIARIE ITALIANE

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Fonti normative

La materia è regolata:

- dall'RMVU;
- dall'RQMVU, in particolare dalla Parte II, Tit. 3;
- dalle seguenti disposizioni del TUB:
 - art. 15, co. 1 e 2, che disciplinano lo stabilimento delle succursali di banche italiane negli Stati comunitari e terzi;
 - art. 18, che estende la disciplina delle succursali e della libera prestazione di servizi alle società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento;
 - art. 53, co. 1, lett. a), b) e d), che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
 - art. 53-bis, che attribuisce alla Banca d'Italia, tra l'altro, il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario per le materie indicate all'art. 53, co. 1;
 - art. 67-ter, che attribuisce alla Banca d'Italia, tra l'altro, il potere di impartire le disposizioni previste dall'art. 67 anche con provvedimenti di carattere particolare, che possono essere indirizzati anche a più gruppi bancari o all'intero sistema bancario;
 - art. 78, che prevede la possibilità, per la Banca d'Italia, di ordinare la chiusura di succursali di banche italiane per violazioni di disposizioni legislative, amministrative o statutarie che ne regolano l'attività, nonché per irregolarità di gestione;
- dall'art. 29 TUF, che disciplina lo stabilimento delle succursali e il regime di libera prestazione di servizi e attività d'investimento da parte di banche italiane negli Stati comunitari e terzi;
- dal regolamento delegato (UE) n. 1151/2014 della Commissione del 4 giugno 2014 che integra la CRD IV per quanto riguarda norme tecniche di regolamentazione relative alle informazioni da notificare nell'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi;
- dal regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2014 della Commissione del 27 agosto 2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda formati standard, modelli e

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 5 – Stabilimento all'estero di banche e società finanziarie italiane

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

procedure per le notifiche relative all'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi ai sensi della CRD IV;

- dal regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione del 29 giugno 2016, che specifica le informazioni che devono essere comunicate dalle imprese di investimento, dai gestori del mercato e dagli enti creditizi ai sensi della MiFID2;
- dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione del 14 dicembre 2017 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda formati standard, modelli e procedure per la trasmissione delle informazioni ai sensi della MiFID2.

Vengono inoltre in rilievo:

- la CRD IV, in particolare il Tit. V e le disposizioni transitorie del Tit. XI, Capo 1;
- la MiFID2, in particolare il Titolo II, Capitolo 3;
- il regolamento delegato (UE) 524/2014 della Commissione del 12 marzo 2014, che specifica le informazioni che le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante si forniscono reciprocamente;
- il regolamento di esecuzione (UE) 620/2014 della Commissione del 4 giugno 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante.

I rinvii alle disposizioni europee inseriti nelle note a piè di pagina del presente Capitolo sono puramente orientativi, per agevolare la composizione del quadro normativo complessivo.

2. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- “*Stati comunitari*”, gli Stati di cui all'art. 1, co. 1, lett. g), TUB, ovvero gli Stati membri dell'UE. A questi sono equiparati gli altri Stati membri dello Spazio economico europeo;
- “*Stati terzi*”, gli Stati di cui all'art. 1, co. 1, lett. h), TUB;
- “*attività ammesse al mutuo riconoscimento*”, le attività di cui all'art. 1, co. 2, lett. f), TUB;
- “*servizi e attività di investimento*”, i servizi e le attività di cui all'art. 1, co. 5 del TUF;
- “*ufficio di rappresentanza*”, la struttura descritta nel Cap. 3, Sez. I, par. 2;
- “*agente collegato*”, il soggetto definito al Cap. 3, Sez. I, par. 2.

3. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano alle:

- banche italiane e alle capogruppo di gruppi bancari;
- società finanziarie italiane ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dell'art. 18, co. 1, TUB.

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 5 – Stabilimento all'estero di banche e società finanziarie italiane

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

4. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

- *divieto allo stabilimento di succursali in Stati comunitari ai sensi dell'art. 15, co. 1, TUB (Sez. II, par. 4; termine: 60 giorni);*
- *divieto allo stabilimento in Stati comunitari mediante agenti collegati ai sensi dell'art. 29, co. 1, TUF (Sez. II, par. 4; termine: 60 giorni);*
- *divieto allo stabilimento in Stati comunitari di succursali di società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi degli artt. 18, co. 1 e 15, co. 1, TUB (Sez. III; termine: 60 giorni);*
- *divieto alla modifica dell'operatività delle succursali e degli agenti collegati precedentemente comunicata ai sensi degli artt. 15, 18 TUB, o dell'art. 29, co. 1, TUF (Sez. II, par. 4; termine: 30 giorni);*
- *autorizzazione allo stabilimento di succursali in Stati terzi ai sensi dell'art. 15, co. 2, TUB (Sez. IV, par. 1; termine: 120 giorni).*

5. Linee di orientamento

Nella definizione di “succursale” posta all'art. 4, par. 1, punto 17 CRR si ritiene rientrino gli sportelli ad operatività particolare (ad esempio, stagionali o saltuari) e, viceversa, non rientrano:

- a. le apparecchiature di "home banking" nonché gli sportelli automatici (ATM e POS) presso i quali non è presente personale della banca;
- b. gli uffici amministrativi anche quando ad essi ha accesso la clientela;
- c. i punti operativi temporanei presso fiere, mercati, mostre e manifestazioni a carattere occasionale.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 5 – Stabilimento all'estero di banche e società finanziarie italiane

Sezione II – Stabilimento di banche in Stati comunitari

SEZIONE II

STABILIMENTO DI BANCHE IN STATI COMUNITARI

1. Primo insediamento

Le banche espletano gli adempimenti previsti dalle norme europee (1), nonché gli adempimenti eventualmente previsti dalle leggi e disposizioni amministrative vigenti nello Stato ospitante per l'apertura di sedi secondarie di società estere.

2. Modifiche delle informazioni comunicate

Le banche già insediate in uno Stato comunitario comunicano alla Banca d'Italia la modifica delle informazioni previste ai sensi dell'art. 35, par. 2, CRDIV e dell'art. 35, parr. 7 e 10, della MiFID2 (2), inclusa l'intenzione di procedere all'apertura di ulteriori succursali.

3. Attività esercitabili

Le succursali e gli agenti collegati di banche italiane possono esercitare negli Stati comunitari le attività indicate nella comunicazione all'autorità dello Stato ospitante, o in quelle successive di modifica.

Se la banca intende svolgere attività diverse da quelle ammesse al mutuo riconoscimento, l'esercizio di queste è sottoposto, oltre al rispetto delle disposizioni vigenti e agli adempimenti previsti nell'ordinamento dello Stato ospitante, anche all'invio da parte della banca di un'apposita comunicazione preventiva all'autorità competente di quest'ultimo.

4. Interventi dell'Autorità di vigilanza (3)

Lo stabilimento di una succursale e l'impiego di agenti collegati per l'esercizio di servizi e attività d'investimento, o le modifiche alla loro operatività, possono essere vietati per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della banca e del gruppo bancario di appartenenza. Le valutazioni in materia di organizzazione tengono conto delle maggiori difficoltà che si possono incontrare nel garantire

(1) Cfr. art. 11, par. 1-2 e art. 17 RQMVU; art. 3 del regolamento delegato (UE) n. 1151/2014 della Commissione; art. 4, 5 e 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2014 della Commissione. Nel caso di utilizzo di agenti collegati stabiliti nel territorio dello Stato ospitante per l'esercizio di servizi e attività di investimento, si applicano il regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione del 29 giugno 2016 e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione del 14 dicembre 2017.

(2) Cfr. art. 11, par. 5 RQMVU; art. 4 del regolamento delegato (UE) n. 1151/2014 della Commissione; art. 8 e 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2014 della Commissione. Nel caso di utilizzo di agenti collegati stabiliti nel territorio dello Stato ospitante per l'esercizio di servizi e attività di investimento, si applicano il regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione del 29 giugno 2016 e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione del 14 dicembre 2017.

(3) Cfr. art. 11, par. 3-4 RQMVU; art. 4, par. 1-2 del regolamento delegato (UE) n. 1151/2014 della Commissione; art. 8, par. 1-2 e art. 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2014 della Commissione.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 5 – Stabilimento all'estero di banche e società finanziarie italiane

Sezione II – Stabilimento di banche in Stati comunitari

l'efficacia dei controlli interni su una succursale all'estero (4). Nei casi di impiego di agenti collegati, il provvedimento di divieto è adottato sentita la Consob.

Nel provvedimento sono chiariti gli aspetti tecnici che lo motivano e illustrati i problemi che la banca o il gruppo bancario deve risolvere per poter procedere.

5. Procedure per le segnalazioni

Le banche comunicano le informazioni relative alle succursali mediante l'apposita procedura informatica “G.I.A.V.A.” (Gestione Integrata Albi di Vigilanza e Anagrafi) (5).

(4) Si rammenta che alle succursali all'estero si applicano le disposizioni in materia di sistema dei controlli interni, sistema informativo e continuità operativa del Titolo IV, Capitoli 3, 4 e 5.

(5) Cfr. Comunicazione del 30 aprile 2015 recante le istruzioni per gli intermediari sul “Nuovo archivio elettronico delle succursali di banche, Istituti di pagamento e Istituti di moneta elettronica e dei dati anagrafici relativi agli OICR”.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 5 – Stabilimento all'estero di banche e società finanziarie italiane

Sezione III – Stabilimento in Stati comunitari di succursali di società finanziarie italiane ammesse al mutuo riconoscimento

SEZIONE III

STABILIMENTO IN STATI COMUNITARI DI SUCCURSALI DI SOCIETÀ FINANZIARIE ITALIANE AMMESSE AL MUTUO RICONOSCIMENTO

1. Condizioni per lo stabilimento della succursale

Una società finanziaria italiana può svolgere in uno Stato comunitario attività ammesse al mutuo riconoscimento attraverso lo stabilimento di una succursale se sono verificate tutte le seguenti condizioni:

- è controllata da una o più banche italiane;
- le banche che la controllano detengono almeno il 90% dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria;
- la banca o le banche controllanti si sono dichiarate garanti in solido degli impegni presi dalla società nello Stato nel quale intende operare;
- è inclusa nella vigilanza consolidata alla quale è sottoposta la banca o le banche controllanti;
- il suo statuto consente l'esercizio delle attività che intende svolgere in ambito comunitario e queste attività sono già effettivamente esercitate in Italia.

2. Procedura per lo stabilimento e interventi

Le società finanziarie che intendano svolgere in uno Stato comunitario attività ammesse al mutuo riconoscimento attraverso lo stabilimento di una succursale seguono la procedura indicata nella Sez. II.

Le società finanziarie comunicano tempestivamente alla Banca d'Italia ogni modifica riguardante le condizioni previste per lo stabilimento della succursale.

La Banca d'Italia può vietare lo stabilimento di succursali comunitarie o modifiche alla loro operatività come previsto nella Sez. II, par. 4 (1).

(1) Qualora la società non appartenga a un gruppo bancario, le valutazioni attengono al complesso delle banche partecipanti. In tal caso, ai fini della vigilanza consolidata le attività di rischio della finanziaria sono attribuite in parti uguali alle banche controllanti che si sono dichiarate garanti in solido. Se le banche stesse, ai sensi dell'art. 1298, co. 2, del codice civile, stabiliscono diversamente la ripartizione del rischio connesso con la prestazione della garanzia, l'attribuzione delle attività di rischio ai fini della vigilanza consolidata avviene sulla base degli accordi intervenuti fra le banche garanti.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 5 – Stabilimento all'estero di banche e società finanziarie italiane

Sezione IV – Succursali di banche in Stati terzi

SEZIONE IV

SUCCURSALI DI BANCHE IN STATI TERZI

Le banche possono stabilire succursali in Stati terzi previa autorizzazione dell'Autorità di vigilanza.

La domanda di autorizzazione contiene informazioni riguardanti:

- lo Stato nel cui territorio la banca intende stabilire una succursale;
- l'inquadramento dell'iniziativa nella complessiva strategia di espansione all'estero;
- le attività che la banca intende effettuare nello Stato estero;
- la struttura organizzativa che assumerà la succursale;
- il recapito della succursale;
- i nominativi e un curriculum informativo dei dirigenti responsabili della succursale;
- l'ammontare del fondo di dotazione della succursale, ove richiesto.

Per le banche appartenenti a gruppi bancari, la domanda è inoltrata dalla capogruppo. Nei gruppi bancari e nelle banche non appartenenti a gruppo, comunque con fondi propri inferiori a 1 miliardo di euro, la comunicazione deve contenere indicazioni che dimostrino l'esistenza di positivi rapporti già in essere con clientela che risiede o opera nello Stato terzo prescelto.

L'Autorità di vigilanza può richiedere un parere sull'iniziativa all'autorità competente dello Stato terzo.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato:

- all'esistenza, nello Stato terzo, di una legislazione e di un sistema di vigilanza adeguati, anche in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- all'inesistenza di ostacoli all'accesso alle informazioni presso la succursale da parte della casa madre italiana e dell'Autorità di vigilanza, anche attraverso accordi in materia di scambio di informazioni con l'autorità di vigilanza competente dello Stato ospitante ovvero attraverso l'espletamento di controlli *in loco*.

L'autorizzazione può essere negata per gli stessi motivi per cui può essere vietato lo stabilimento di una succursale comunitaria (cfr. Sezione II, par. 4). Il provvedimento chiarisce gli aspetti tecnici che lo motivano e illustra i problemi che la banca o il gruppo bancario deve risolvere per poter procedere.

I provvedimenti decadono se, nel termine di dodici mesi, le relative iniziative non hanno avuto attuazione oppure la banca vi rinuncia espressamente entro lo stesso termine.

Le banche comunicano le informazioni relative alle succursali mediante l'apposita procedura informatica "G.I.A.V.A." (Gestione Integrata Albi di Vigilanza e Anagrafi) (1).

(1) Cfr. Comunicazione del 30 aprile 2015 recante le istruzioni per gli intermediari sul "Nuovo archivio elettronico delle succursali di banche, Istituti di pagamento e Istituti di moneta elettronica e dei dati anagrafici relativi agli OICR".

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 5 – Stabilimento all'estero di banche e società finanziarie italiane

Sezione V – Uffici di rappresentanza

SEZIONE V

UFFICI DI RAPPRESENTANZA

Le banche possono aprire uffici di rappresentanza all'estero.

L'apertura di uffici di rappresentanza all'estero è sottoposta alle procedure previste dall'autorità competente dello Stato ospitante.

Le banche comunicano le informazioni relative agli uffici di rappresentanza mediante l'apposita procedura informatica "G.I.A.V.A." (Gestione Integrata Albi di Vigilanza e Anagrafi) (1).

(1) Cfr. Comunicazione del 30 aprile 2015 recante le istruzioni per gli intermediari sul "Nuovo archivio elettronico delle succursali di banche, Istituti di pagamento e Istituti di moneta elettronica e dei dati anagrafici relativi agli OICR".

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 6 – Prestazione di servizi all'estero senza stabilimento delle banche e delle società finanziarie italiane

TITOLO I

Capitolo 6

PRESTAZIONE DI SERVIZI ALL'ESTERO SENZA STABILIMENTO DELLE BANCHE E DELLE SOCIETÀ FINANZIARIE ITALIANE

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 6 – Prestazione di servizi all'estero senza stabilimento delle banche e delle società finanziarie italiane

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

TITOLO I - Capitolo 6

PRESTAZIONE DI SERVIZI ALL'ESTERO SENZA STABILIMENTO DELLE BANCHE E DELLE SOCIETÀ FINANZIARIE ITALIANE

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Fonti normative

La materia è regolata:

- dall'RMVU;
- dall'RQMVU, in particolare dalla Parte II, Tit. 3;
- dalle seguenti disposizioni del TUB:
 - art. 16, co. 1 e 2, che consente alle banche italiane di esercitare le attività ammesse al mutuo riconoscimento negli Stati comunitari e terzi senza stabilirvi succursali;
 - art. 18, co. 1, che consente alle società finanziarie italiane che rispondono a determinati requisiti di svolgere in altri Stati comunitari le attività ammesse al mutuo riconoscimento in regime di libera prestazione di servizi;
 - art. 53, co. 1, lett. a), b) e d), che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
 - art. 53-bis, che attribuisce alla Banca d'Italia, tra l'altro, il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario per le materie indicate all'art. 53, co. 1;
 - art. 67-ter, che attribuisce alla Banca d'Italia, tra l'altro, il potere di impartire le disposizioni previste dall'art. 67 anche con provvedimenti di carattere particolare, che possono essere indirizzati anche a più gruppi bancari o all'intero sistema bancario;
- dall'art. 29 TUF, che disciplina lo stabilimento delle succursali e il regime di libera prestazione di servizi e attività d'investimento da parte di banche italiane negli Stati comunitari e terzi.
- dal regolamento delegato (UE) n. 1151/2014 della Commissione del 4 giugno 2014 che integra la CRD IV per quanto riguarda norme tecniche di regolamentazione relative alle informazioni da notificare nell'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi;
- dal regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2014 della Commissione del 27 agosto 2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda formati standard, modelli e

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 6 – Prestazione di servizi all'estero senza stabilimento delle banche e delle società finanziarie italiane

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

procedure per le notifiche relative all'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi ai sensi della CRD IV;

- dal regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione del 29 giugno 2016, che specifica le informazioni che devono essere comunicate dalle imprese di investimento, dai gestori del mercato e dagli enti creditizi ai sensi della MiFID2;
- dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione del 14 dicembre 2017 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda formati standard, modelli e procedure per la trasmissione delle informazioni ai sensi della MiFID2.

Vengono inoltre in rilievo:

- la CRD IV, in particolare il Tit. V e le disposizioni transitorie del Tit. XI, Capo 1;
- la MiFID2, in particolare il Titolo II, Capitolo 3;
- il regolamento delegato (UE) 524/2014 della Commissione del 12 marzo 2014, che specifica le informazioni che le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante si forniscono reciprocamente;
- il regolamento di esecuzione (UE) 620/2014 della Commissione del 4 giugno 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante.

I rinvii alle disposizioni europee inseriti nelle note a piè di pagina del presente Capitolo sono puramente orientativi, per agevolare la composizione del quadro normativo complessivo.

2. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- “*Stati comunitari*”, gli Stati di cui all’art. 1, co. 1, lett. g), TUB, ovvero gli Stati membri dell’UE. A questi sono equiparati gli altri Stati membri dello Spazio economico europeo;
- “*Stati terzi*”, gli Stati di cui all’art. 1, co. 1, lett. h), TUB;
- “*attività ammesse al mutuo riconoscimento*”, le attività di cui all’art. 1, co. 2, lett. f), TUB;
- “*servizi e attività di investimento*”, i servizi e le attività di cui all’art. 1, co. 5, TUF;
- “*succursale*”, la struttura di cui all’art. 4, par. 1, punto 17 CRR, tenuto conto del Cap. 5, Sez. I, par. 5 (*Linee di orientamento*);
- “*agente collegato*”, il soggetto definito al Cap. 3, Sez. I, par. 2;
- “*prestazione di servizi senza stabilimento*”, lo svolgimento di operazioni bancarie e finanziarie, ivi incluso l’esercizio di servizi e attività d’investimento, nel territorio di uno Stato estero e in mancanza di succursali, o di agenti collegati ai sensi dell’art. 29, co. 1 TUF, con o senza un'organizzazione temporanea (1).

(1) Si è in presenza di prestazione di servizi senza stabilimento anche quando l'offerta dei servizi viene effettuata mediante l'effettiva presenza nel territorio dello Stato ospitante di personale incaricato dal prestatore in modo occasionale.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 6 – Prestazione di servizi all'estero senza stabilimento delle banche e delle società finanziarie italiane

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

I servizi prestati per posta o mediante altri mezzi di comunicazione (ad esempio, telefonici o telematici) rientrano nella disciplina della prestazione di servizi senza stabilimento al ricorrere simultaneamente delle seguenti condizioni:

- a) il servizio venga fornito in seguito ad un'iniziativa commerciale, rivolta dal prestatore a soggetti residenti o aventi sede all'estero, che non si limiti alla sola promozione ma contenga un invito a concludere il contratto;
- b) l'offerta di servizi preceda lo spostamento fisico del prestatore per la conclusione degli atti o il contratto inerente la prestazione del servizio possa essere concluso a distanza, cioè senza la contemporanea presenza del prestatore del servizio e del destinatario.

Restano esclusi dalla disciplina della prestazione di servizi senza stabilimento, e sono pertanto liberamente effettuabili, servizi diversi prestati senza spostamento del prestatore nello Stato del destinatario per i quali non ricorrono le condizioni di cui sopra.

Sono esclusi dalla disciplina della prestazione di servizi senza stabilimento e rientrano invece nella disciplina del diritto di stabilimento:

- a) i servizi resi dalle banche con sportelli automatici (ATM), installati nello Stato ospitante, presso i quali è presente personale della banca (2);
- b) i servizi prestati mediante il ricorso a soggetti terzi diversi dal proprio personale, ivi inclusi gli agenti collegati, che sono insediati nello Stato ospitante e per i quali ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
 - o operino in via esclusiva per un'unica banca;
 - o abbiano il potere di negoziare affari con terzi;
 - o possano obbligare la banca;
 - o agiscano in via continuativa.

I servizi prestati mediante soggetti terzi indipendenti per i quali non ricorrano congiuntamente tutte le condizioni sopra previste rientrano nella disciplina della prestazione di servizi senza stabilimento.

3. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano alle:

- banche italiane e alle capogruppo di gruppi bancari;
- società finanziarie italiane ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dell'art. 18, co. 1, TUB.

4. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

- *divieto alla prestazione di servizi senza stabilimento in Stati comunitari ai sensi degli artt. 53-bis o 67-ter TUB (Sez. II, par. 4; termine: 30 giorni);*

(2) I servizi resi dalle banche con sportelli automatici (ATM) presso i quali non sia presente personale della banca rientrano nella disciplina della prestazione di servizi senza stabilimento.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 6 – Prestazione di servizi all'estero senza stabilimento delle banche e delle società finanziarie italiane

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

- *autorizzazione alla prestazione di servizi senza stabilimento in Stati terzi ai sensi dell'art. 16, co. 2, TUB (Sez. II, par. 4; termine: 120 giorni).*

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 6 – Prestazione di servizi all'estero senza stabilimento delle banche e delle società finanziarie italiane

Sezione II – Procedure per la prestazione di servizi senza stabilimento

SEZIONE II

PROCEDURE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI SENZA STABILIMENTO

1. Banche italiane in Stati comunitari

Per esercitare le attività ammesse al mutuo riconoscimento in regime di libera prestazione di servizi, le banche espletano gli adempimenti previsti dalle norme europee (1).

Se la banca intende svolgere attività diverse da quelle ammesse al mutuo riconoscimento, l'esercizio di queste è sottoposto, oltre al rispetto delle disposizioni vigenti e agli adempimenti previsti nell'ordinamento dello Stato ospitante, anche all'invio di un'apposita comunicazione preventiva all'autorità competente di quest'ultimo.

2. Società finanziarie italiane ammesse al mutuo riconoscimento in Stati comunitari

Una società finanziaria con sede legale in Italia può svolgere in uno Stato comunitario attività ammesse al mutuo riconoscimento, in regime di libera prestazione di servizi, se sono verificate tutte le seguenti condizioni:

- è controllata da una o più banche italiane;
- le banche che la controllano detengono almeno il 90% dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria;
- la banca o le banche controllanti si sono dichiarate garanti in solido degli impegni presi dalla società nello Stato nel quale intende operare;
- è inclusa nella vigilanza consolidata alla quale è sottoposta la banca o le banche controllanti;
- il suo statuto consente l'esercizio delle attività che intende svolgere in ambito comunitario e queste attività sono già effettivamente esercitate in Italia.

Le società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento si attengono alla procedura di notifica indicata al par. 1; esse comunicano tempestivamente alla Banca d'Italia ogni modifica riguardante le condizioni previste per l'esercizio della libera prestazione di servizi.

3. Banche italiane in Stati terzi

Le banche italiane possono operare senza stabilimento in uno Stato terzo, nel rispetto delle disposizioni ivi vigenti, previa autorizzazione dell'Autorità di vigilanza.

Per le banche appartenenti a gruppi bancari, la domanda di autorizzazione è inoltrata dalla capogruppo.

(1) Cfr. art. 12 e 17 RQMVU; art. 5 del regolamento delegato (UE) n. 1151/2014 della Commissione; art. 3, par. 2 e art. 11-12 del regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2014 della Commissione. Nel caso di utilizzo di agenti collegati stabiliti in Italia per l'esercizio di servizi e attività di investimento in altri Stati comunitari, si applicano, anche in relazione alle modifiche alle informazioni comunicate, il regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione del 29 giugno 2016 e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione del 14 dicembre 2017.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 6 – Prestazione di servizi all'estero senza stabilimento delle banche e delle società finanziarie italiane

Sezione II – Procedure per la prestazione di servizi senza stabilimento

La domanda di autorizzazione contiene informazioni riguardanti:

- lo Stato nel cui territorio la banca intende esercitare le attività;
- le attività che la banca si propone di svolgere nello Stato estero;
- le modalità con le quali prevede di operare.

L'Autorità di vigilanza può richiedere un parere sull'iniziativa all'autorità competente dello Stato terzo.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato:

- all'esistenza, nello Stato terzo, di una legislazione e di un sistema di vigilanza adeguati, anche in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- all'inesistenza di ostacoli all'accesso alle informazioni presso la struttura temporanea da parte della casa madre italiana e dell'Autorità di vigilanza, anche attraverso accordi in materia di scambio di informazioni con l'autorità di vigilanza competente dello Stato ospitante ovvero attraverso l'espletamento di controlli *in loco*.

L'autorizzazione può essere negata per gli stessi motivi per cui può essere vietata la prestazione di servizi senza stabilimento in Stati comunitari (cfr. par. 4).

4. Interventi dell'Autorità di vigilanza

La prestazione di servizi senza stabilimento in Stati comunitari, anche mediante agenti collegati, può essere vietata per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della banca, della società finanziaria o del gruppo bancario di appartenenza (2). Nel provvedimento sono chiariti gli aspetti tecnici che lo motivano e illustrati i problemi da risolvere per poter procedere alla prestazione di servizi senza stabilimento.

(2) Quando la società finanziaria non appartiene a un gruppo bancario, le valutazioni attengono al complesso delle banche partecipanti. In tal caso, ai fini della vigilanza consolidata le attività di rischio della finanziaria sono attribuite in parti uguali alle banche controllanti che si sono dichiarate garanti in solido. Se le banche stesse, ai sensi dell'art. 1298, co. 2, del codice civile, stabiliscono diversamente la ripartizione del rischio connesso con la prestazione della garanzia, l'attribuzione delle attività di rischio ai fini della vigilanza consolidata avviene sulla base degli accordi intervenuti fra le banche garanti.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 7 – Banche extracomunitarie in Italia

TITOLO I

Capitolo 7

BANCHE EXTRACOMUNITARIE IN ITALIA

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 7 – Banche extracomunitarie in Italia

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

TITOLO I – Capitolo 7

BANCHE EXTRACOMUNITARIE IN ITALIA

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Nel presente Capitolo, coerentemente con quanto previsto dal TUB e – in relazione all’esercizio di servizi e attività di investimento – dal TUF, sono compendiate le disposizioni che le banche extracomunitarie devono rispettare in Italia in materia di apertura di succursali e uffici di rappresentanza, di prestazione di servizi senza stabilimento, di operatività e di vigilanza prudenziale.

Le succursali di banche extracomunitarie sono autorizzate in Italia ai sensi degli artt. 14, co. 4 e 15, co. 4 del TUB. Nel contesto dell’MVU, esse sono sottoposte alla vigilanza della Banca d’Italia (1) e si applicano loro, in generale, le stesse regole di vigilanza e lo stesso regime prudenziale validi per le banche italiane (2), nonché le norme applicabili in ragione dell’attività svolta (3).

Ai fini dell’autorizzazione rilevano, in particolare, l’inesistenza di impedimenti a un esercizio efficace delle funzioni di vigilanza da parte della Banca d’Italia, l’esistenza nello Stato d’origine della banca extracomunitaria di una regolamentazione e di controlli di vigilanza adeguati (anche in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo), l’esistenza di accordi (ovvero l’inesistenza di ostacoli) per lo scambio di informazioni fra la Banca d’Italia e le autorità di vigilanza dello Stato d’origine, le condizioni di reciprocità nonché le eventuali limitazioni all’operatività della succursale autonomamente decise dalla banca extracomunitaria.

Il trattamento di vigilanza delle succursali di banche extracomunitarie aventi sede negli Stati indicati nell’Allegato A al Capitolo "Ambito di applicazione" tiene conto delle forme di reciproca collaborazione che, nell’ambito del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, hanno condotto all’armonizzazione dei principali strumenti prudenziali.

2. Fonti normative

La materia è regolata dai seguenti articoli del TUB:

(1) Nel “considerando” n. 28 RMVU si osserva che “è opportuno lasciare alle autorità nazionali i compiti di vigilanza non attribuiti alla BCE, in particolare ... esercitare la vigilanza sugli enti creditizi dei paesi terzi che aprono una succursale o che prestano servizi transfrontalieri nell’Unione”.

(2) L’art. 47, par. 1, CRD IV stabilisce che “gli Stati membri non applicano alle succursali di enti creditizi aventi la loro sede centrale in un paese terzo ... un trattamento più favorevole di quello cui sono sottoposte le succursali di enti creditizi aventi la loro sede centrale nell’Unione”. Cfr. Disposizioni Introduttive, Ambito di Applicazione, Sezione II, nonché la Sezione VIII del presente Capitolo. Cfr. anche considerando 23, CRD IV e considerando 109, MiFID2.

(3) Cfr., in particolare, la Sezione VII, sui servizi e attività d’investimento.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 7 – Banche extracomunitarie in Italia

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

- art. 7, co. 7, che consente alla Banca d'Italia, nell'ambito di accordi di cooperazione e di equivalenti obblighi di riservatezza, di scambiare informazioni preordinate all'esercizio delle funzioni di vigilanza con le autorità competenti degli Stati terzi, fermo restando che le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia da un altro Stato comunitario possono essere comunicate soltanto con l'assenso esplicito delle autorità che le hanno fornite;
- art. 14, co. 4, che disciplina lo stabilimento in Italia della prima succursale di una banca extracomunitaria;
- art. 15, co. 4, che disciplina lo stabilimento in Italia di succursali da parte di banche extracomunitarie già operanti nel territorio della Repubblica con una succursale;
- art. 16, co. 4, che disciplina la prestazione di servizi senza stabilimento delle banche extracomunitarie in Italia;
- art. 26, concernente i requisiti degli esponenti aziendali, e relative disposizioni di attuazione;
- art. 53, che detta disposizioni in materia di vigilanza regolamentare;
- art. 53-bis, che detta disposizioni in materia di poteri d'intervento;
- art. 54, co. 1 e 4, che prevedono, rispettivamente, il potere della Banca d'Italia di svolgere ispezioni e di concordare con le autorità competenti degli Stati terzi modalità per l'ispezione di succursali di banche insediate nei rispettivi territori, a condizione di reciprocità;
- art. 78, che conferisce alla Banca d'Italia il potere di emanare provvedimenti straordinari nei confronti delle succursali di banche extracomunitarie;
- art. 96, co. 3, che prevede che le succursali di banche extracomunitarie autorizzate in Italia aderiscano ad un sistema di garanzia dei depositanti italiano salvo che partecipino a un sistema di garanzia estero equivalente;
- art. 96-ter, co. 1, lett. e), che prevede che la Banca d'Italia verifichi l'equivalenza della tutela offerta dai sistemi di garanzia esteri cui aderiscono le succursali di banche extracomunitarie autorizzate in Italia.

La materia è altresì disciplinata:

- dal MiFIR;
- dalle seguenti disposizioni del TUF:
 - dall'art. 7-ter, che disciplina i poteri ingiuntivi nei confronti degli intermediari extracomunitari;
 - dall'art. 19, co. 4, che disciplina l'autorizzazione all'esercizio di servizi e attività d'investimento da parte delle succursali di banche extracomunitarie;
 - dall'art. 19, co. 4-ter e dall'art. 20-bis, co. 5, che disciplinano rispettivamente la decadenza e la revoca dell'autorizzazione all'esercizio di servizi e attività d'investimento da parte delle banche extracomunitarie;
 - dall'art. 29-ter, riguardante la prestazione in Italia di servizi e attività di investimento da parte delle banche extracomunitarie al ricorrere delle condizioni previste all'art. 28 del TUF;

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 7 – Banche extracomunitarie in Italia

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

- dall'art. 60, che disciplina l'adesione delle succursali di banche extracomunitarie a sistemi di indennizzo;
- dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Presidente del CICR, n. 242826 del 9 agosto 1993, che fissa i criteri generali per la valutazione delle domande di apertura di succursali in Italia da parte di banche extracomunitarie;
- dall'art. 9 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 dicembre 2006, relativo al recepimento della nuova disciplina sul capitale delle banche.

Vengono inoltre in rilievo:

- il considerando n. 28 RMVU;
- il considerando n. 43 MiFIR;
- gli artt. 46, 47 CRD IV.

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- “*banche extracomunitarie*”, le banche che hanno la sede legale in Stati terzi ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. c), TUB, e dell'art. 1, co. 1, lett. g), TUF, ovvero in Stati che non fanno parte dell'UE. Agli Stati membri dell'UE sono equiparati gli altri Stati dello Spazio economico europeo;
- “*Stati terzi*”, gli Stati di cui all'art. 1, co. 1, lett. h), TUB;
- “*attività ammesse al mutuo riconoscimento*”, le attività di cui all'art. 1, co. 2, lett. f), TUB;
- “*servizi e attività di investimento*”, i servizi e le attività di cui all'art. 1, co. 5, TUF;
- “*succursale*”, la struttura di cui all'art. 4, par. 1, punto 17 CRR, tenuto conto del Cap. 5, Sez. I, par. 5 (*Linee di orientamento*);
- “*prestazione di servizi senza stabilimento*”, lo svolgimento di operazioni bancarie e finanziarie, ivi incluso l'esercizio di servizi e attività di investimento, nel territorio della Repubblica e in mancanza di succursali, con o senza un'organizzazione temporanea. Le modalità operative che ricadono in tali fattispecie sono individuate nel Cap. 6, Sez. I, par. 2;
- “*responsabili della succursale*”, i due principali esponenti della prima succursale in Italia di una banca extracomunitaria;
- “*ufficio di rappresentanza*”, la struttura descritta nel Cap. 3, Sez. I, par. 2.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano alle banche extracomunitarie.

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 7 – Banche extracomunitarie in Italia

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

5. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

- *autorizzazione all'insediamento della prima succursale di banche extracomunitarie ai sensi dell'art. 14, co. 4, TUB e all'esercizio di servizi e attività d'investimento ai sensi degli artt. 19, co. 4 e 29-ter, co. 1, TUF* (Sez. II, par. 5 e Sez. VII, par. 1; termine: 120 giorni);
- *attestazione dell'equivalenza della tutela offerta dai sistemi di garanzia esteri ai sensi dell'art. 96-ter, co. 1, lett. c), TUB* (Sez. II, par. 4; termine: 90 giorni);
- *attestazione dell'equivalenza della tutela offerta dai sistemi di indennizzo esteri ai sensi dell'art. 60, co. 2, TUF* (Sez. VII, par. 1; termine: 90 giorni);
- *autorizzazione all'apertura di succursali da parte di banche extracomunitarie già insediate in Italia ai sensi dell'art. 15, co. 4, TUB* (Sez. III, par. 1; termine: 90 giorni);
- *autorizzazione alla prestazione di servizi senza stabilimento ai sensi dell'art. 16, co. 4, TUB e dell'art. 29-ter, co. 6, TUF* (Sez. IV e Sez. VII, par. 2 e 3; termine: 120 giorni);
- *autorizzazione successiva, alla prestazione di servizi e attività d'investimento, ai sensi degli artt. 19, co. 4 e 29-ter, co. 1, TUF o dell'art. 29-ter, co. 6, TUF* (Sez. VII, par. 3; termine: 120 giorni)
- *revoca dell'autorizzazione alla prestazione di servizi e attività di investimento ai sensi dell'art. 20-bis, co. 5, TUF* (Sez. VII, par. 4; termine: 120 giorni).

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 7 – Banche extracomunitarie in Italia

Sezione II – Primo insediamento di succursali e uffici di rappresentanza

SEZIONE II

**PRIMO INSEDIAMENTO DI SUCCURSALI
E UFFICI DI RAPPRESENTANZA**

1. Condizioni per l'autorizzazione allo stabilimento della prima succursale

Lo stabilimento della prima succursale di una banca extracomunitaria è autorizzato dalla Banca d'Italia, sentito il Ministero degli affari esteri, verificata l'esistenza delle condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione della succursale, fra cui la capacità della stessa di rimanere sul mercato in modo efficiente e di osservare le norme applicabili in ragione delle attività svolte. A tal fine sono valutate le seguenti condizioni ed elementi:

- presenza della sede legale e della direzione generale della banca nel territorio dello Stato terzo;
- esistenza di un fondo di dotazione della succursale non inferiore a 10 milioni di euro (1);
- presentazione di un programma concernente l'attività iniziale della succursale, secondo quanto stabilito al par. 2;
- possesso dei requisiti e dei criteri di idoneità da parte dei responsabili della succursale, secondo quanto stabilito al par. 3;
- consenso preventivo dell'autorità di vigilanza dello Stato d'origine all'apertura della succursale in Italia e allo svolgimento delle attività scelte dalla banca extracomunitaria. Nel caso di attività diverse da quelle ammesse al mutuo riconoscimento è necessaria anche l'attestazione che tali attività sono effettivamente svolte nello Stato d'origine;
- attestazione dell'autorità di vigilanza dello Stato d'origine in ordine alla solidità patrimoniale, all'adeguatezza delle strutture organizzative, amministrative e contabili della banca extracomunitaria e del gruppo di appartenenza;
- impegno della banca extracomunitaria a far aderire la succursale italiana ad un sistema di garanzia dei depositanti ai sensi dell'art. 96, co. 3, del TUB;
- inesistenza di impedimenti a un esercizio efficace delle funzioni di vigilanza con riferimento al gruppo di appartenenza della banca extracomunitaria e/o a eventuali stretti legami tra la banca extracomunitaria, o i soggetti del suo gruppo di appartenenza, e altri soggetti;
- esistenza nello Stato d'origine della banca extracomunitaria di una regolamentazione adeguata sotto il profilo dei controlli di vigilanza, anche su base consolidata, e in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- esistenza di accordi per lo scambio di informazioni ovvero inesistenza di ostacoli allo scambio di informazioni con le autorità di vigilanza dello Stato d'origine della banca extracomunitaria che chiede lo stabilimento della succursale;
- eventuali limitazioni all'operatività della succursale autonomamente decise dalla banca extracomunitaria.

(1) La previsione si applica anche in caso di autorizzazione alla prestazione di servizi e attività di investimento.

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 7 – Banche extracomunitarie in Italia

Sezione II – Primo insediamento di succursali e uffici di rappresentanza

L'autorizzazione è rilasciata tenendo conto della condizione di reciprocità.

2. Programma di attività

Il programma di attività della succursale è redatto tenendo presenti le dimensioni e la complessità operativa che la banca extracomunitaria si propone di farle assumere e le disposizioni di cui al Cap. 1, Sez. III, par. 1. Nel documento, particolare attenzione è riservata alle informazioni relative:

- a) alle linee di sviluppo dell'operatività. In tale ambito la società illustra i servizi e le attività che la succursale intende svolgere.

In particolare, vanno specificate le aree economiche e territoriali di intervento, il tipo di operazioni e la tipologia di clientela cui la banca extracomunitaria intende rivolgersi sia nell'attività di raccolta (mercato al dettaglio, all'ingrosso, interbancario, ecc.), sia in quella di impiego (finanziamenti alle famiglie, alle imprese, ecc.);

- b) alle previsioni sui profili tecnici e di adeguatezza patrimoniale. La banca extracomunitaria redige una relazione riguardante i primi tre esercizi da cui risultino:
- o l'ammontare degli investimenti che essa intende effettuare per impiantare la struttura tecnico-organizzativa della succursale e le relative coperture finanziarie;
 - o le dimensioni operative che la succursale si propone di raggiungere;
 - o i risultati economici attesi;
 - o l'entità e la composizione dei fondi propri e l'entità dei requisiti in materia di fondi propri;
 - o gli ulteriori mezzi finanziari, in aggiunta al fondo di dotazione, di cui la succursale può disporre per lo svolgimento dell'attività in Italia;
- c) alla struttura tecnico-organizzativa e al sistema di controlli interni compresi quelli preposti alla gestione e al controllo del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che la succursale intende adottare per conseguire gli obiettivi prefissati e per raggiungere le dimensioni previste.

3. Requisiti e criteri di idoneità dei responsabili della succursale

I responsabili della prima succursale di una banca extracomunitaria devono possedere i requisiti richiesti agli esponenti delle banche italiane ai sensi dell'art. 26 TUB e delle relative norme di attuazione (2).

Il possesso dei requisiti è verificato dall'organo amministrativo, o altro organo equivalente, della banca extracomunitaria; tale verifica deve risultare da apposito verbale da trasmettere unitamente alla domanda di autorizzazione.

Con riferimento al requisito della professionalità, nel verbale sono indicate le attività esercitate dai soggetti che saranno posti alla direzione della succursale, con i relativi periodi di svolgimento, nonché la documentazione su cui è basata la valutazione (*curriculum vitae*, dichiarazione degli enti o società di

(2) Cfr. la Circolare n. 229, Tit. II, Cap. 2.

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 7 – Banche extracomunitarie in Italia

Sezione II – Primo insediamento di succursali e uffici di rappresentanza

appartenenza, ecc.); per l'esame del possesso del requisito di onorabilità si fa riferimento alla documentazione in uso nello Stato di appartenenza.

L'organo amministrativo, o altro organo equivalente, della banca extracomunitaria è responsabile della attendibilità della documentazione esaminata; la Banca d'Italia si riserva la facoltà di richiedere l'esibizione della documentazione sulla quale sono basate le valutazioni effettuate.

Il possesso dei requisiti non va comprovato se l'autorità di vigilanza dello Stato d'origine della banca extracomunitaria attesta che la regolamentazione nazionale già prevede per i responsabili delle succursali il possesso di specifici requisiti.

4. Domanda di autorizzazione (3)

La domanda di autorizzazione, a firma del legale rappresentante, è presentata alla Banca d'Italia tramite posta elettronica certificata. La domanda attesta il rispetto delle condizioni ed elementi di cui al par. 1 e riporta i seguenti elementi informativi:

- i. denominazione completa (compresa la denominazione legale e qualsiasi altra denominazione commerciale utilizzata); struttura giuridica; indirizzo della sede legale e, ove diverso, indirizzo della direzione generale; recapiti (numeri telefonici e di telefax, nonché indirizzo di posta elettronica); sito internet se disponibile; numero di identificazione nazionale, se disponibile; codice identificativo della persona giuridica (*legal entity identifier* — LEI) e codice identificativo d'azienda (*business identifier code* — BIC), se disponibili;
- ii. recapiti della persona responsabile della domanda (compresi il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica);
- iii. elenco, redatto sulla base delle definizioni normative vigenti, delle attività che la banca extracomunitaria intende fornire;
- iv. nome e indirizzo dell'autorità competente responsabile della vigilanza dell'impresa nello Stato terzo (qualora più di un'autorità sia competente per la vigilanza, le informazioni sui rispettivi ambiti di competenza);
- v. data in cui la succursale intende avviare le proprie attività;
- vi. sistema di garanzia dei depositanti al quale la banca extracomunitaria intende far aderire la succursale ai sensi dell'art. 96, co. 3, TUB (4);
- vii. elenco dei documenti allegati.

(3) Per quanto attiene l'esercizio di servizi e attività di investimento, la domanda presentata ai sensi del presente paragrafo è integrata secondo quanto previsto alla Sez. VII, par. 1.

(4) Se la banca extracomunitaria intende aderire a un sistema di garanzia estero equivalente, presenta apposita domanda di attestazione dell'equivalenza alla Banca d'Italia, Unità di risoluzione e gestione delle crisi, ai sensi dell'art. 96-ter, co. 1, lett. c) del TUB.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 7 – Banche extracomunitarie in Italia

Sezione II – Primo insediamento di succursali e uffici di rappresentanza

Alla domanda sono allegati:

- a. il programma di attività (cfr. par. 2);
- b. copia dello statuto e dell'atto costitutivo della banca extracomunitaria, certificati come vigenti dalla competente autorità dello Stato d'origine in data non anteriore a 90 giorni dalla presentazione della domanda;
- c. copia dei bilanci, eventualmente anche consolidati, relativi agli ultimi tre esercizi, accompagnata da una nota sintetica nella quale è descritta l'operatività della banca extracomunitaria o del gruppo di appartenenza;
- d. la descrizione, anche mediante grafici, del gruppo societario di appartenenza, con l'identificazione delle entità all'interno del gruppo soggette a supervisione bancaria e finanziari, delle autorità di vigilanza competenti, e di eventuali succursali operanti in altri stati comunitari;
- e. copia del verbale di verifica dei requisiti e criteri di idoneità relativamente ai potenziali responsabili della succursale, oppure l'attestazione da parte dell'autorità di vigilanza dello Stato d'origine indicata al par. 3;
- f. l'attestazione dell'autorità di vigilanza dello Stato d'origine dalla quale risultino: (i) il consenso all'apertura della succursale in Italia e allo svolgimento delle attività scelte dalla banca extracomunitaria; (ii) la solidità patrimoniale, l'adeguatezza delle strutture organizzative, amministrative e contabili della banca extracomunitaria e del gruppo di appartenenza; (iii) l'effettivo esercizio nello Stato d'origine, da parte della banca extracomunitaria, delle attività diverse da quelle ammesse al mutuo riconoscimento;
- g. un parere legale sull'assenza nello Stato terzo di disposizioni che precludono la capacità della succursale della banca extracomunitaria di rispettare gli obblighi alla stessa applicabili ai sensi del TUB, del TUF ove applicabile, e delle relative norme di attuazione, o contenuti in atti dell'UE direttamente applicabili;
- h. l'attestazione del versamento del fondo di dotazione della succursale rilasciata dalla direzione generale della banca italiana presso la quale il versamento stesso è stato effettuato.

La documentazione indicata alle lettere e) e h) deve avere data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di presentazione della domanda di autorizzazione; la banca extracomunitaria informa prontamente la Banca d'Italia in ordine a eventuali variazioni intervenute in proposito.

Le banche extracomunitarie aventi sede in Stati diversi da quelli indicati nell'Allegato A al Capitolo "Ambito di applicazione" devono, inoltre, far conoscere alla Banca d'Italia la disciplina vigente nello Stato d'origine in materia di adeguatezza patrimoniale.

5. Istruttoria della Banca d'Italia e rilascio dell'autorizzazione

La Banca d'Italia valuta la documentazione presentata e il rispetto delle condizioni ed elementi di cui al par. 1. Il programma di attività è valutato in un'ottica di sana e prudente gestione

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 7 – Banche extracomunitarie in Italia

Sezione II – Primo insediamento di succursali e uffici di rappresentanza

e, se necessario, la Banca d'Italia ne può chiedere la modifica o limitare l'ambito operativo della succursale per esigenze di vigilanza prudenziale (5). A tali fini, sono valutati:

- la coerenza delle informazioni contenute e l'attendibilità delle previsioni formulate nel programma;
- l'adeguatezza del programma ad assicurare condizioni di equilibrio patrimoniale, reddituale e finanziario nonché il rispetto delle disposizioni prudenziali per tutto l'arco temporale di riferimento;
- l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei controlli interni.

Nelle valutazioni, particolare attenzione è riservata a che l'iniziativa sia tale da configurare una succursale adeguatamente strutturata sotto il profilo organizzativo e commerciale, dotata di risorse tecniche e umane qualitativamente e quantitativamente adeguate a presidiare i rischi tipici dell'attività bancaria e finanziaria.

Nel caso in cui la banca extracomunitaria intenda esercitare attività diverse da quelle ammesse al mutuo riconoscimento, la Banca d'Italia, nella valutazione della domanda di autorizzazione, tiene conto della circostanza che dette attività possano essere esercitate dalle banche italiane.

La Banca d'Italia si riserva di svolgere ispezioni presso la banca italiana cui è stato versato il fondo di dotazione della succursale, al fine di verificare l'effettiva sussistenza dello stesso, e può richiedere ulteriori informazioni e chiarimenti a integrazione della documentazione indicata al par. 4.

L'autorizzazione è rilasciata o negata, sentito il Ministero degli affari esteri, entro 120 giorni dalla data di ricevimento da parte della Banca d'Italia della domanda, corredata della documentazione richiesta.

6. Iscrizione all'albo ed avvio dell'operatività

Prima di avviare l'operatività in Italia, la banca extracomunitaria:

- invia alla Banca d'Italia copia del certificato attestante l'adesione a un sistema di garanzia dei depositanti italiano, ovvero estero equivalente, ai sensi dell'art. 96, co. 3, TUB;
- comunica alla Banca d'Italia l'adesione al sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela previsto dall'art. 128-bis TUB (6)(7);
- espleta gli adempimenti previsti dalle leggi e disposizioni amministrative vigenti in Italia per l'apertura di sedi secondarie di società estere e inoltra alla Banca d'Italia i certificati attestanti

(5) Cfr. l'art. 3, co. 2, del decreto del Ministro del tesoro n. 242826 del 9 agosto 1993.

(6) Cfr. Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, emanate dalla Banca d'Italia il 18/06/2009 e successive modifiche e integrazioni.

(7) Nei casi di autorizzazione ai sensi della Sez. VII, in relazione all'obbligo di adesione al sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela previsto dall'art. 32-ter TUF, cfr. Delibera Consob n. 19602 del 4 maggio 2016 (Regolamento di attuazione dell'art. 2, commi 5-bis e 5-ter, del Decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179).

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 7 – Banche extracomunitarie in Italia

Sezione II – Primo insediamento di succursali e uffici di rappresentanza

la data di iscrizione della succursale nel registro delle imprese (8). A decorrere da tale data, la Banca d'Italia iscrive la succursale all'albo di cui all'art. 13 TUB (9).

Successivamente all'iscrizione all'albo e all'adempimento degli obblighi informativi citati, la succursale comunica alla Banca d'Italia l'avvio dell'operatività (10).

Prima di avviare l'operatività con assegni o nel comparto delle carte di pagamento, la succursale è tenuta inoltre ad assolvere gli obblighi previsti dalla disciplina della Centrale di Allarme Interbancaria (11). L'avvio dell'operatività e le successive variazioni della succursale di primo insediamento sono registrate nell'archivio G.I.A.V.A. (Gestione Integrata Albi di Vigilanza e Anagrafi) a cura della Banca d'Italia (12).

7. Primo insediamento di uffici di rappresentanza

Le banche extracomunitarie che intendano aprire un ufficio di rappresentanza in Italia ne danno comunicazione preventiva alla Banca d'Italia (13). La comunicazione è trasmessa tramite posta elettronica certificata.

La comunicazione contiene informazioni riguardanti:

- i. l'attività che si intende svolgere. In proposito, si precisa che presso l'ufficio di rappresentanza non possono essere svolte attività rientranti nella definizione di prestazione di servizi senza stabilimento (cfr. Sez. I, par. 3);
- ii. il recapito;
- iii. la data prevista di apertura;
- iv. i nominativi dei responsabili dell'ufficio.

Alla comunicazione è allegata copia dello statuto della banca extracomunitaria e un'attestazione delle autorità competenti dello Stato d'origine che dimostri che la banca extracomunitaria ha adempiuto alle formalità eventualmente previste dalla disciplina dello Stato d'origine.

A pena di decadenza, l'ufficio di rappresentanza inizia a operare trascorsi 60 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte della Banca d'Italia (14), fatto salvo quanto previsto alla Sez. V.

La Banca d'Italia può esercitare sull'ufficio di rappresentanza controlli ispettivi volti a verificare che esso non svolga di fatto attività bancarie.

(8) L'iscrizione nel registro delle imprese non è consentita in mancanza dell'autorizzazione di cui alle presenti disposizioni. Qualora l'iscrizione nel registro delle imprese sia avvenuta nonostante la mancanza o l'invalidità dell'autorizzazione, la Banca d'Italia è legittimata a proporre istanza per la cancellazione della succursale dal registro delle imprese (cfr. art. 223-*quater* disp. att. codice civile).

(9) Cfr. Cap. 4, Sez. II, par. 2.

(10) In caso di insediamento contemporaneo di più succursali la banca extracomunitaria identifica nella comunicazione la succursale principale, deputata ad intrattenere rapporti con l'autorità competente (c.d. succursale di primo insediamento).

(11) Regolamento del Governatore della Banca d'Italia del 29 gennaio 2002, come successivamente integrato e modificato.

(12) Cfr. Comunicazione del 30 aprile 2015 recante le istruzioni per gli intermediari sul "Nuovo archivio elettronico delle succursali di banche, Istituti di pagamento e Istituti di moneta elettronica e dei dati anagrafici relativi agli OICR".

(13) Tale comunicazione viene effettuata utilizzando il modello descritto nell'Allegato B del presente Capitolo.

(14) La Banca d'Italia informa la banca extracomunitaria istante del ricevimento della richiesta.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 7 – Banche extracomunitarie in Italia

Sezione II – Primo insediamento di succursali e uffici di rappresentanza

Le banche extracomunitarie segnalano l'inizio dell'attività degli uffici di rappresentanza secondo quanto previsto alla Sez. VI.

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 7 – Banche extracomunitarie in Italia

Sezione III – Succursali e uffici di rappresentanza di banche extracomunitarie già insediate in Italia

SEZIONE III

**SUCCURSALI E UFFICI DI RAPPRESENTANZA DI BANCHE EXTRACOMUNITARIE
GIÀ INSEDIATE IN ITALIA**

1. Succursali

Le banche extracomunitarie già insediate in Italia procedono all'apertura di ulteriori succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia.

Nella domanda sono indicate le seguenti informazioni inerenti la nuova succursale:

- i. l'attività che intende svolgere;
- ii. il recapito;
- iii. la data prevista di apertura;
- iv. i nominativi dei responsabili.

La Banca d'Italia valuta le domande di autorizzazione tenendo conto del permanere delle condizioni richieste ai sensi dell'art. 14, co. 4 del TUB e, ove applicabile, dell'art. 29-ter, co. 1 e 2 del TUF (cfr. Sez. II, par. 1 e Sez. VII, par. 1), e dell'adeguatezza della situazione tecnico-organizzativa delle succursali.

Ai fini della presente disciplina non si ritiene già insediata in Italia la banca extracomunitaria che abbia un ufficio di rappresentanza. Le banche che intendano trasformare un ufficio di rappresentanza in una succursale si attengono a quanto previsto dalla disciplina sull'autorizzazione all'insediamento della prima succursale. In tal caso la Banca d'Italia, nel rilasciare l'autorizzazione, verifica anche la correttezza dei comportamenti tenuti dall'ufficio di rappresentanza.

In caso di simultanea apertura di più succursali le banche extracomunitarie inviano una relazione illustrativa degli obiettivi sottesi alla strategia di operatività. La domanda di autorizzazione relativa all'apertura di nuove succursali va inviata dalla banca extracomunitaria utilizzando il modello descritto nell'Allegato B. La domanda è trasmessa tramite posta elettronica certificata.

Le segnalazioni successive vanno inviate alla Banca d'Italia secondo quanto previsto dalla Sez. VI.

2. Uffici di rappresentanza

Le banche extracomunitarie che intendano aprire in Italia ulteriori uffici di rappresentanza dopo il primo si attengono, in ogni caso, alla procedura di cui alla Sez. II, par. 7. Non è richiesto l'invio dello statuto della banca.

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 7 – Banche extracomunitarie in Italia

Sezione IV – Prestazione di servizi senza stabilimento

SEZIONE IV

PRESTAZIONE DI SERVIZI SENZA STABILIMENTO

1. Domanda di autorizzazione (1)

Le banche extracomunitarie che intendono prestare servizi senza stabilimento in Italia richiedono preventivamente l'autorizzazione della Banca d'Italia. La domanda, a firma del legale rappresentante, è presentata tramite posta elettronica certificata e indica gli elementi informativi di cui alla Sezione II, par. 4. Alla domanda sono inoltre allegati:

- a. un programma di attività dal quale risultino le attività che la banca extracomunitaria si propone di svolgere e le modalità con le quali intende operare (cfr., in quanto compatibile, Sez. II, par. 2);
- b. un'attestazione rilasciata dall'autorità di vigilanza dello Stato d'origine concernente: (i) l'assenso all'iniziativa in Italia e allo svolgimento delle attività scelte dalla banca extracomunitaria; (ii) la solidità patrimoniale, l'adeguatezza delle strutture organizzative, amministrative e contabili della banca extracomunitaria e del gruppo di appartenenza; (iii) l'effettivo esercizio nello Stato d'origine da parte della banca extracomunitaria delle attività indicate nella domanda;
- c. i documenti di cui alle lettere b), c), d) e g) della Sez. II, par. 4.

2. Istruttoria della Banca d'Italia e rilascio dell'autorizzazione

Nell'esame delle domande, la Banca d'Italia valuta il rispetto delle eventuali condizioni di autorizzazione previste dalla legge in ragione dell'attività svolta e tiene conto dei seguenti elementi:

- l'inesistenza di impedimenti a un esercizio efficace delle funzioni di vigilanza con riferimento al gruppo di appartenenza della banca extracomunitaria e/o a eventuali stretti legami tra la banca extracomunitaria, o i soggetti del suo gruppo di appartenenza, e altri soggetti;
- l'esistenza nello Stato d'origine della banca extracomunitaria di una regolamentazione adeguata sotto il profilo dei controlli di vigilanza, che comprenda anche l'attività svolta all'estero, e in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- l'esistenza di accordi per lo scambio di informazioni ovvero l'inesistenza di ostacoli allo scambio di informazioni con le autorità di vigilanza dello Stato d'origine della banca extracomunitaria;
- l'esercizio delle attività con le stesse modalità previste per le banche italiane e la possibilità per queste di svolgerle, a condizioni di reciprocità, nello Stato d'origine della banca extracomunitaria.

(1) Per quanto attiene l'esercizio di servizi e attività di investimento, la domanda presentata ai sensi della presente Sezione è integrata secondo quanto previsto alla Sez. VII, par. 2.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 7 – Banche extracomunitarie in Italia

Sezione IV – Prestazione di servizi senza stabilimento

L'autorizzazione può essere subordinata all'esistenza di vincoli all'attività di raccolta del risparmio presso il pubblico. Nel caso in cui la banca extracomunitaria intenda esercitare attività diverse da quelle ammesse al mutuo riconoscimento, la Banca d'Italia, nella valutazione della domanda di autorizzazione, tiene conto della circostanza che dette attività possano essere esercitate dalle banche italiane.

La Banca d'Italia può richiedere ulteriori informazioni e chiarimenti a integrazione della documentazione indicata al par. 1, nonché ogni dato o documento ritenga necessario per l'osservazione dell'attività svolta sul territorio italiano.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 7 – Banche extracomunitarie in Italia

Sezione V – Decadenza delle autorizzazioni, revoca e chiusura di succursali e uffici di rappresentanza

SEZIONE V

DECADENZA DALLE AUTORIZZAZIONI, REVOCA E CHIUSURA DI SUCCURSALI E UFFICI DI RAPPRESENTANZA

Ai provvedimenti di autorizzazione rilasciati ai sensi delle Sezioni precedenti si applica, *mutatis mutandis*, quanto previsto al Cap.1, Sez. V, par. 5.

In presenza di giustificati motivi, nel caso di apertura di uffici di rappresentanza e su richiesta della banca extracomunitaria interessata, presentata almeno 30 giorni prima della scadenza del termine previsto alla Sez. II, par. 7, può essere consentito un limitato periodo di proroga per l'inizio dell'operatività, di norma non superiore a tre mesi.

Le banche extracomunitarie possono procedere autonomamente alla chiusura di succursali e uffici di rappresentanza, secondo quanto previsto dalla Sezione VI (1).

(1) Resta fermo quanto previsto dalla Sez. II, par. 6., per le succursali di primo insediamento.

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 7 – Banche extracomunitarie in Italia

Sezione VI – Segnalazioni

SEZIONE VI

SEGNALAZIONI

1. Segnalazioni G.I.A.V.A. (1)

Per le banche extracomunitarie, l'avvio dell'operatività e le successive variazioni della succursale di primo insediamento in Italia, sono registrate nell'archivio G.I.A.V.A. a cura della Banca d'Italia.

Per l'insediamento di successive succursali e di uffici di rappresentanza in Italia, le banche extracomunitarie effettuano la comunicazione preventiva alla Banca d'Italia utilizzando il modello descritto nell'Allegato B del presente Capitolo.

Le banche extracomunitarie utilizzano l'apposita procedura informatica "G.I.A.V.A." per le segnalazioni successive relative alle succursali e agli uffici di rappresentanza.

2. Altri obblighi informativi (2)

Se le banche extracomunitarie autorizzate ai sensi dell'art. 16, co. 4, del TUB o dell'art. 29-ter, co. 6, del TUF intendono effettuare mutamenti rilevanti (3) al programma d'attività comunicato in sede di autorizzazione, ne danno comunicazione alla Banca d'Italia con almeno 90 gg di preavviso.

Nel caso di autorizzazione all'esercizio di servizi e attività d'investimento, le banche extracomunitarie comunicano senza indugio alla Banca d'Italia le date di inizio, di eventuale interruzione e di riavvio dell'esercizio di ogni servizio e attività autorizzati.

(1) Cfr. Comunicazione del 30 aprile 2015 recante le istruzioni per gli intermediari sul "Nuovo archivio elettronico delle succursali di banche, Istituti di pagamento e Istituti di moneta elettronica e dei dati anagrafici relativi agli OICR".

(2) Cfr. anche Cap. 4, Sez. II, par. 3.

(3) Nel caso di mutamenti che comportino la prestazione di ulteriori servizi e attività d'investimento rispetto a quelli già autorizzati, si applica la Sezione VII, par. 3.

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 7 – Banche extracomunitarie in Italia

Sezione VII – Autorizzazione all'esercizio di servizi e attività di investimento

SEZIONE VII

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI SERVIZI E ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO (1)

1. Esercizio di servizi e attività di investimento tramite stabilimento di succursale

L'esercizio tramite succursale di servizi e attività di investimento da parte di una banca extracomunitaria è autorizzato (2) dalla Banca d'Italia, sentita la Consob, nell'ambito del procedimento previsto all'art. 14, co. 4 del TUB, se ricorrono le condizioni previste all'art. 29-ter, co. 1 e 2 del TUF.

La domanda di autorizzazione e i relativi allegati di cui alla Sez. II, par. 4 sono integrati per fare riferimento ai servizi e alle attività d'investimento che la banca extracomunitaria intende svolgere. Alla domanda sono allegate la relazione illustrativa prevista al Cap. 1, Allegato B e l'attestazione di adesione a un sistema di indennizzo degli investitori ai sensi dell'art. 60 TUF (3).

La banca extracomunitaria, autorizzata in Italia mediante succursale, può operare in altri Stati comunitari ai sensi dell'art. 47, parr. 1 e 3, del MiFIR. Ad essa si applicano le procedure per l'esercizio del diritto alla libera prestazione di servizi da parte delle banche italiane previste al Cap. 6, Sez. I, par. 2.

2. Esercizio in Italia di servizi e attività di investimento senza stabilimento

L'esercizio di servizi e attività di investimento senza stabilimento in Italia da parte di banche extracomunitarie può avvenire, esclusivamente nei confronti di controparti qualificate e clienti professionali di diritto, ai sensi:

- a. dell'art. 46, par. 1 del MiFIR, quando sussiste una decisione della Commissione europea ai sensi dell'art. 47, par. 1 del MiFIR;
- b. dell'art. 47, par. 3 del MiFIR, tramite succursali stabilite in altri Stati comunitari, quando sussiste una decisione della Commissione europea ai sensi dell'art. 47, par. 1 del MiFIR;
- c. dell'art. 29-ter, co. 6 del TUF, nell'ambito del procedimento previsto all'art. 16, co. 4 del TUB, quando non sussiste una decisione della Commissione europea ai sensi dell'art. 47, par. 1 del MiFIR.

Nei casi di cui alla lettera b), la succursale di una banca extracomunitaria, autorizzata in un altro Stato comunitario, può operare in Italia purché la Banca d'Italia sia stata preventivamente informata dall'autorità dello Stato comunitario in cui è stabilita la succursale. Si applicano le

(1) In accordo a quanto disposto dall'art. 42 MiFID2 e dall'art. 47, par. 3 del MiFIR, i servizi e attività d'investimento prestati da banche extracomunitarie non sono considerati erogati in Italia, e l'art. 29-ter del TUF conseguentemente non si applica, quando essi sono avviati su esclusiva iniziativa di un cliente stabilito o situato in Italia. L'iniziativa di tale cliente non dà diritto alla banca extracomunitaria di commercializzare nuove categorie di prodotti, servizi e attività di investimento al cliente medesimo, salvo che ai sensi dell'art. 29-ter TUF e in accordo alla presente Sezione. Cfr. considerando n. 43 MiFIR, considerando nn. 103 e 111 MiFID2 e art. 4(1)(9) MiFID2.

(2) Cfr. art. 19, co. 4, TUF.

(3) Se la banca extracomunitaria intende aderire a un sistema di indennizzo estero equivalente, presenta apposita domanda di attestazione dell'equivalenza alla Banca d'Italia, Unità di risoluzione e gestione delle crisi, ai sensi dell'art. 60, co. 2, del TUF.

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 7 – Banche extracomunitarie in Italia

Sezione VII – Autorizzazione all'esercizio di servizi e attività di investimento

procedure per l'esercizio del diritto alla libera prestazione di servizi da parte delle banche comunitarie previste al Cap. 3, Sez. III.

Nei casi di cui alla lettera c), la domanda di autorizzazione e i relativi allegati di cui alla Sez. IV, par. 1 sono integrati per fare riferimento ai servizi e attività d'investimento che la banca extracomunitaria intende svolgere. Alla domanda è allegata la relazione illustrativa prevista al Cap. 1, Allegato B.

3. Domande di autorizzazione successive (4)

Quando l'autorizzazione alla prestazione di servizi e attività d'investimento è richiesta successivamente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi della Sez. II, ovvero quando le banche extracomunitarie intendono ampliare il numero di servizi e attività d'investimento per i quali sono già state autorizzate, esse presentano alla Banca d'Italia la relativa domanda ai sensi dell'art. 19, co. 4 e dell'art. 29-ter, co. 1 del TUF.

La domanda è presentata, *mutatis mutandis*, secondo quanto previsto al par. 1; non è richiesto l'invio dei documenti di cui alla Sez. II, par. 4, lett. c), e) e h). Si applica, in quanto compatibile, quanto previsto alla Sez. II, par. 5.

Nei casi di cui alla lettera c) del par. 2, quando l'autorizzazione alla prestazione di servizi e attività d'investimento è richiesta successivamente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi della Sezione IV, ovvero quando le banche extracomunitarie intendono ampliare il numero di servizi e attività d'investimento per i quali sono già state autorizzate, esse presentano alla Banca d'Italia la relativa domanda ai sensi dell'art. 29-ter, co. 6, del TUF.

La domanda è presentata, *mutatis mutandis*, secondo quanto previsto per la lett. c) del par. 2; non è richiesto l'invio dei documenti di cui alla Sez. II, par. 4, lett. c). Si applica, in quanto compatibile, quanto previsto alla Sez. IV, par. 2.

La Banca d'Italia valuta le domande di autorizzazione di cui al presente paragrafo tenendo conto del permanere delle condizioni richieste in occasione della prima autorizzazione ad operare tramite succursale o senza stabilimento.

4. Decadenza e revoca dall'autorizzazione

Le pronunce di decadenza e i provvedimenti di revoca dell'autorizzazione all'esercizio di servizi e attività d'investimento sono adottati, rispettivamente, ai sensi degli artt. 19, comma 4-ter, e 20-bis, comma 5 del TUF. Si applica, *mutatis mutandis*, quanto previsto al Cap. 1, Sez. VII, par. 5.

(4) Per i casi di apertura di succursali ulteriori alla prima, senza modifica del numero di servizi e attività d'investimento già autorizzati dalla Banca d'Italia, cfr. Sez. III.

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 7 – Banche extracomunitarie in Italia

Sezione VIII – Vigilanza

SEZIONE VIII

VIGILANZA

1. Disposizioni applicabili alle succursali

Le disposizioni di vigilanza applicabili alle succursali di banche extracomunitarie sono riportate nell'Allegato A (1).

2. Disposizioni applicabili alla prestazione di servizi senza stabilimento

Le banche extracomunitarie che operano in Italia in regime di prestazione di servizi senza stabilimento sono soggette alle disposizioni riportate ai numeri 18, 22, 24 e 25 dell'Allegato A.

3. Provvedimenti straordinari e ingiuntivi

La Banca d'Italia adotta le misure di cui all'art. 78 del TUB ed esercita i poteri ingiuntivi di cui all'art. 7-ter del TUF, sentita la Consob ove previsto (2).

I provvedimenti adottati sono comunicati alla banca extracomunitaria e, nel caso di succursale, anche ai responsabili di quest'ultima.

I destinatari possono richiedere, con istanza motivata, un riesame della situazione ed eventualmente la revoca dei provvedimenti. L'autorità di vigilanza comunica le proprie determinazioni nel termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda.

La Banca d'Italia, contestualmente all'assunzione dei provvedimenti, può indicare le misure che la banca deve necessariamente assumere per poter ottenere la revoca dei provvedimenti medesimi.

(1) Nell'allegato A sono riportate, a scopo ricognitivo, esclusivamente le disposizioni applicabili contenute nella presente Circolare e nelle Circolari nn. 229/1999 e 263/2006. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni del TUB e del TUF, nonché di ogni altra disposizione applicabile alle banche extracomunitarie, in conformità con il rispettivo ambito di applicazione.

(2) Si applica, in quanto compatibile, quanto previsto al Tit. VIII, Cap. 2 della Circolare n. 229 del 21 aprile 1999.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 7 – Banche extracomunitarie in Italia

Allegato A – Disposizioni applicabili

Allegato A

DISPOSIZIONI APPLICABILI (1)

Numero identificativo	Riferimento	Materia
<i>Disposizioni di vigilanza per le banche (Circolare n. 285)</i>		
1	Parte Terza Cap. 7, Sez.II par.4	Centrale dei rischi
2	Parte Prima, Tit. I Cap. 4	Albo delle banche e dei gruppi bancari
3	Parte Prima, Tit. II Cap. 1	Riserve di capitale (2)
4	Parte Prima, Tit. III Cap. 1, Sez. II, III, IV	Processo di controllo prudenziale (3)
5	Parte Prima, Tit. III Cap. 2	Informativa al pubblico Stato per Stato
5	Parte Prima, Tit. IV Cap. 2	Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione
7	Parte Prima, Tit. IV Cap. 3	Il sistema dei controlli interni (4)
8	Parte Prima, Tit. IV Cap. 4	Il sistema informativo (5)

(1) Nell'allegato sono riportate esclusivamente le disposizioni applicabili contenute nella presente Circolare e nelle Circolari nn. 229/1999 e 263/2006. Rimangono ferme le disposizioni del TUB, del TUF e le altre disposizioni comunque applicabili alle banche extracomunitarie ed ivi non richiamate, in conformità con il rispettivo ambito di applicazione.

(2) Ad eccezione delle succursali di banche extracomunitarie aventi sede negli Stati indicati nell'allegato A al Capitolo "Ambito di applicazione".

(3) Ad eccezione delle succursali di banche extracomunitarie aventi sede negli Stati indicati nell'allegato A al Capitolo "Ambito di applicazione".

(4) Alle succursali di banche extracomunitarie aventi sede negli Stati indicati nell'allegato A al Capitolo "Ambito di applicazione" è applicabile solo la Sez. VII del Cap. 3".

(5) Ad eccezione delle succursali di banche extracomunitarie aventi sede negli Stati indicati nell'allegato A al Capitolo "Ambito di applicazione". Queste ultime si attengono esclusivamente a quanto previsto dalla Sezione VII, par. 1 "Sicurezza dei pagamenti via internet".

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 7 – Banche extracomunitarie in Italia

Allegato A – Disposizioni applicabili

9	Parte Prima, Tit. IV	Cap. 5	La continuità operativa
10	Parte Prima, Tit. IV	Cap. 6	Governo e gestione del rischio di liquidità
11	Parte Seconda		CRR e norme per la sua applicazione in Italia (6)
12	Parte Terza	Cap. 1	Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari (7)
13	Parte Terza	Cap. 2	Comunicazioni alla Banca d'Italia
14	Parte Terza	Cap. 7	Vigilanza informativa
15	Parte Terza	Cap. 8	Vigilanza ispettiva
16	Parte Terza	Cap. 9	Concessione di finanziamenti da parte di società veicolo per la cartolarizzazione ex legge 130/1999
17	Parte Terza	Cap. 10	Investimenti in immobili (8)
<i>Istruzioni di vigilanza per le banche (Circolare n. 229)</i>			
18	Tit. I	Cap. 4	Abusivismo
19	Tit. II	Cap. 2	Requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti delle banche e delle società finanziarie capogruppo ai sensi dell'art. 26 TUB
20	Tit. III	Cap. 4	Fusioni e scissioni
21	Tit. III	Cap. 5	Cessione di rapporti giuridici a banche
22	Tit. IV	Cap. 11, Sez. V	Controlli interni relativi all'emissione e gestione di assegni bancari e postali
23	Tit. V	Cap. 1	Particolari operazioni di credito (Sezioni I, II e III)
24	Tit. V	Cap. 3	Raccolta in titoli delle banche

(6) Ad eccezione delle succursali di banche extracomunitarie aventi sede negli Stati indicati nell'Allegato A al Capitolo "Ambito di applicazione". In materia di grandi esposizioni, il limite alle esposizioni verso un singolo cliente o gruppo di clienti connessi è pari al capitale ammissibile della succursale (il limite individuale si applica, di conseguenza, anche al complesso dei rapporti che le succursali italiane di banche extracomunitarie hanno con la casa madre, con le sue filiali e con le società da questa controllate).

(7) Ad eccezione delle succursali di banche extracomunitarie aventi sede negli Stati indicati nell'allegato A al Capitolo "Ambito di applicazione".

(8) Ad eccezione delle succursali di banche extracomunitarie aventi sede negli Stati indicati nell'allegato A al Capitolo "Ambito di applicazione".

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 7 – Banche extracomunitarie in Italia

Allegato A – Disposizioni applicabili

25	Tit. V	Cap. 4	Assegni circolari, titoli speciali dei banche meridionali
26	Tit. V	Cap. 6	Gestione dei fondi pensione e istituzione di fondi pensione aperti da parte di banche
27	Tit. VIII	Cap. 2	Provvedimenti straordinari
28	Tit. X	Cap. 2	Proroga dei termini legali e convenzionali
<i>Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche (Circolare n. 263)</i>			
30	Tit. V	Cap. 5	Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati (9)

(9) Ad eccezione delle succursali di banche extracomunitarie aventi sede negli Stati indicati nell'allegato A al Capitolo "Ambito di applicazione" della Circolare n. 285.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 7 – Banche extracomunitarie in Italia

Allegato B – Articolazione territoriale delle banche

Allegato B



ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DELLE BANCHE
(Comunicazione preventiva)

pagina

1

Alla Banca d'Italia

Protocollo B.I.

Sez. 1 La presente comunicazione si riferisce a: 1 <input type="checkbox"/> Succursale 2 <input type="checkbox"/> Ufficio di rappresentanza	Sez. 2 Motivo della comunicazione: 1 <input type="checkbox"/> Comunicazione preventiva n.
Sez. 3 BANCA SEGNALANTE _____ <input type="text" value=""/> (Codice A.B.I.) SEDE LEGALE _____	
Sez. 4 IDENTIFICAZIONE DELLA SUCCURSALE O DELL'UFFICIO DI RAPPRESENTANZA COMUNE DI INSEDIAMENTO _____ <input type="text" value=""/> (oppure CITTÀ e STATO ESTERO in chiaro) (Sigla Prov.) <input type="text" value=""/> (Codice comune B.I.) FRAZIONE _____ LOCALITÀ _____ INDIRIZZO _____ <input type="text" value=""/> (C.A.P.) C.A.B. succursale <input type="text" value=""/>	

